# GAZZETTA  UFFICIALE

## DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1882 — **ROMA** — LUNEDI' 6 NOVEMBRE — NUM. 259

**ASSOCIAZIONI.**

| | | Trim. | Sem. | Anno |
|---|---|---|---|---|
| Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento | Roma ....................L. | 11 | 21 | 40 |
| | Per tutto il Regno ....... » | 13 | 25 | 48 |
| Giornale senza Rendiconti..... | Roma...................... » | 9 | 17 | 32 |
| | Per tutto il Regno ....... » | 10 | 19 | 36 |

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 10; per tutto il Regno cent. 15. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

**INSERZIONI.**

Annunzi giudiziari cent. 25; ogni altro avviso cent. 30 per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono *esclusivamente* alla Tipografia EREDI BOTTA, via della Missione. Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, via del Governo Vecchio, n. 84, piano 1°.


# PARTE UFFICIALE

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

La Sublime Porta, con sua recente nota, ha fatto conoscere alla Regia Ambasciata a Costantinopoli che, in considerazione dei bisogni locali, essa ha deciso di proibire, fino a nuovo ordine, l'esportazione all'estero dei cavalli e delle giumente da tutte le provincie dell'impero. Parimenti essa ha vietato, per un periodo di tre anni, a decorrere dal mese di maggio 1881, l'esportazione degli animali da soma, da tiro e da lavoro dalle provincie di Aleppo, di Khudavindighiar e di Tripoli di Barberia; e, fino a nuovo avviso, dal vilayet di Kossovo e dal mutessarifato di Serfidje.

Dalla provincia di Siria si possono esportare soltanto i cammelli; per la provincia di Aidin il divieto d'esportazione non si riferisce che agli animali da lavoro.

## ELEZIONI POLITICHE GENERALI

### Votazione del 29 ottobre 1882.

*Catania* (3°) — Eletti: Pandolfi Beniamino con voti 2874 — Decristofaro Ippolito, 2784 — Tenerelli Francesco, 2759.

*Como* (1°) — Eletti: Speroni Giuseppe con voti 9728 — Velini Attilio, 9349 — Bertolotti Francesco, 9191 — Adamoli Giulio, 9054 — Giudici Vittorio, 8709.

### Votazione di ballottaggio del 5 novembre 1882.

*Napoli* (2°) — Rocco Marco eletto con voti 4902 — Carrelli, 3833.

## ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

**S. M.** *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia*:

**Sulla proposta** del Ministro della Guerra:

Con decreto dell'8 giugno 1882:

Ad uffiziale:

Riale cav. Giuseppe, maggiore nel corpo Invalidi e Veterani, collocato a riposo con altro decreto di pari data.

**Sulla proposta** del Ministro delle Finanze:

Con decreto del 2 aprile 1882:

A cavaliere:

Ausiello Gaipa Bernardo, segretario amministrativo al Ministero delle Finanze.
Galeotti Ettore, id. id.
Fontana Paolo, id. id.
Eandi Vincenzo, id. id.
Bensa Francesco, segretario di ragioneria id.
Gemmi Antonio, segretario amministrativo id.
Mauri Enrico, id. id.
Morè Alessandro, primo segretario nelle Intendenze di Finanza.
Giacca Giuseppe, id. id.
Baravelli Antonio, id. id.
Preti Siro, primo ragioniere id.
Piccoli Luigi, id. id.
Laberio Agostino, id. id.
Corsi Giovanni Carlo, id. id.
Pedrazzi Vittorio, id. id.
Bassi Lorenzo, id. id.
Rispoli Leopoldo, segretario amministrativo id.
Armellini Michelangelo, id. id.
Sale Vincenzo, id. id.
Pilo Francesco, id. id.
Garibaldi Carlo, id. id.
Federici Alfonso, id. id.
Umberto Luigi, segretario di ragioneria id.
Dossena Luigi Carlo, id. id.
Lombardi Federico, id. id.

# LEGGI E DECRETI

**Relazione a S. M.** *del Ministro Guardasigilli (G. Zanardelli) nell'udienza del* 31 *ottobre* 1882 *per l'approvazione del testo definitivo del Codice di commercio.*

SIRE,

In adempimento della legge del 2 aprile scorso mi pregio di presentare alla Maestà Vostra il testo definitivo del Codice di commercio, collo schema del decreto, mercè il quale il nuovo Codice deve ottenere la finale approvazione e promulgazione.

Quest'ultimo testo è frutto di quella revisione che al Governo fu dal Parlamento commessa, e per la quale il Governo

medesimo si valse del consiglio e dell'aiuto efficace di una Commissione composta di autorevoli e chiarissimi giureconsulti, economisti e commercianti.

Per tal modo l'accurato lavoro di questi ultimi mesi compie il periodo di quel dodicennio di coscienziose fatiche, le quali, per testimonianza imparziale di giudici illustri, hanno dato all'Italia un Codice che fra le civili nazioni le assegna il posto più eminente nella legislazione commerciale.

L'opera di revisione fu, quale l'ha prescritta la legge, un'opera di mero coordinamento. Un più ampio mandato dichiarai in Parlamento non avrebbe il Governo accettato; chè qualora avessi assunto l'incarico d'un esame degli stessi principii direttivi, tutto si sarebbe posto in questione, e ben poco rispetto avrei dimostrato ai lunghi studi ed alle mature deliberazioni che determinarono le disposizioni del legislatore.

Di queste stesse facoltà di revisione coordinatrice, fedele alle promesse fatte in Parlamento, procurai di valermi con cauta parsimonia, poichè fino dal primo istante in cui si parlò nella Camera elettiva della estensione del mandato da attribuirsi al Governo, mi parve che la temperanza e la circospezione nelle modificazioni, le quali non fossero di semplice forma, venissero imposte dalle stesse sanzioni che il Codice presente ha ottenuto in confronto degli altri Codici del Regno.

E invero, allorchè nel 1865 il Governo fu autorizzato a promulgare mediante Regi decreti, insieme ad altre leggi organiche importantissime, il Codice civile, il Codice di procedura civile, il Codice di commercio, nessuno dei Codici stessi era stato approvato e neppure discusso in alcuna delle due Camere; de' due primi erano stati presentati, ma indarno, i disegni, dappoichè non soltanto essi non erano pervenuti alla discussione nè della Camera elettiva, nè del Senato, ma pel Codice di procedura civile era mancato persino l'esame d'una qualsiasi Commissione parlamentare.

In tale condizione di cose è ovvio si potesse allora applicare con larghezza la facoltà di revisione e dar luogo a molte e molto importanti modificazioni.

Il nuovo Codice di commercio, all'opposto, ebbe l'esame e la relazione di autorevoli Commissioni in ambedue i rami del Parlamento, e nell'una e nell'altra Camera speciale discussione, seguìta da votazioni solenni di pressochè unanime approvazione.

Dopo così pieno esercizio della potestà legislativa nelle nostre Assemblee, le quali, mostrando infondate le accuse di impotenza parlamentare, vollero che il Codice direttamente uscisse dalle proprie deliberazioni; innanzi a questo esempio, oltremodo segnalato e degno d'encomio, quando specialmente si rifletta ai tentativi di elaborazione di nuovi Codici, assai sovente, malgrado dotti lavori e splendide discussioni, rimasti infruttuosi nei Parlamenti di altri paesi; di fronte ai dissensi gravi e vivaci che si manifestarono sopra essenziali disposizioni, reputai che pericolose, imprudenti, improvvide riuscirebbero le radicali modificazioni, cui pure si potesse imprimere carattere e sembianza di razionale coordinamento.

D'altra parte, tuttavia, non ho potuto dimenticare che, quanto a quelle norme le quali nella discussione parlamentare furono oggetto di più forte opposizione, come altresì quanto alle antinomie, alle ambiguità che si potessero riscontrare nelle varie parti del vastissimo lavoro, la promessa di un nuovo e maturo esame, nell'intento di chiarire e risolvere dubbi, di rimuovere le obbiezioni e difficoltà messe innanzi con argomenti solidi e gravi, è stata espressa condizione per alcuni, efficace motivo per moltissimi della approvazione data al Codice, che per ciò appunto ottenne quella unanimità la quale tanto giova ad attribuire alla legge un indiscutibile rispetto, una grande autorità.

Al duplice concetto che ho espresso credetti dovesse informarsi l'affidatomi incarico, come dichiarai apertamente iniziando i lavori della Commissione, a'cui studi commisi le proposte coordinatrici, ed alla quale sento il dovere di rendere il tributo che per me si possa maggiore d'encomi e ringraziamenti per la cooperazione prestatami con indefesso zelo, avvalorato da quella copia di sapere e d'esperienza che rende autorevoli le sue deliberazioni.

A questo duplice concetto pertanto sono informate eziandio le ultime deliberazioni del Governo nelle stabilite modificazioni.

Delle principali soltanto fra esse mi sembra dover brevemente manifestare alla Maestà Vostra i motivi, mentre le chiedo per la complessiva opera, per il testo definitivo del Codice, la finale approvazione che gli dia vigore siccome legge dello Stato.

E parmi appunto, che, pur essendo numerosissime le modificazioni nel Codice introdotte, sia necessario mi limiti a dar ragione di pochissime soltanto, dappoichè di tutte sarebbe, da una parte troppo lungo e noioso, dall'altra veramente superfluo, il discorrere. E ciò perchè di molte fra esse sono esposti i motivi nei processi verbali della Commissione, i quali mi onoro di presentare alla Maestà Vostra insieme a questa relazione; e perchè poi le modificazioni medesime, nella massima parte, non hanno bisogno di alcun commento e si spiegano da sè, mirando soltanto a precisare, completare, rendere più evidente il pensiero del legislatore, ad evitare dubbi e controversie, a togliere inutili e viziose ripetizioni, a mettere in ogni sua parte in maggiore armonia il linguaggio legislativo, opera non mai abbastanza paziente, non mai abbastanza compiuta in lavori ai quali, per l'indole loro, molte persone, e in tempo diverso e lontano, devono necessariamente partecipare.

L'enumerazione degli atti che hanno per se stessi, in ragione della propria natura, il carattere commerciale richiamò in modo particolare all'attenzione del nostro legislatore le condizioni presenti di quelle associazioni che hanno per iscopo la mutua assicurazione, le quali ai dì nostri conseguirono grande estensione ed importanza in ogni specie d'assicurazione contro i danni e sulla vita.

Primo il vigente Codice del 1865, con notevole progresso sulla legislazione anteriore, dettò alcune sobrie e prudenti regole su questo argomento; ma tali regole riferì alla associazione mutua commerciale in genere, sebbene avesse specificamente in mira le associazioni di mutua assicurazione.

Perciò fin dal progetto preliminare del nuovo Codice si reputò necessario di determinare con esattezza la materia che voleasi regolare, di definire le associazioni cui le disposizioni all'uopo dettate doveansi applicare: le associazioni, cioè, di mutua assicurazione, essendo lontana dall'intento delle di-

sposizioni medesime l'idea di voler con esse dar legge a tutte le associazioni mutue, la cui essenza può infinitamente variare.

Di più, mentre il Codice vigente negava all'assicurazione mutua non marittima la qualità commerciale, il progetto preliminare suindicato le attribuiva questa qualità, però soltanto nel caso che essa riguardasse oggetti o stabilimenti di commercio. Lo stesso sistema era stato conservato anche nel disegno Ministeriale: ma importanti modificazioni arrecò a quest'ultimo il Senato, coll'aggiungere, nell'articolo 3 del nuovo Codice, alla generale enumerazione degli atti di commercio le assicurazioni terrestri *mutue*, e col dichiarare applicabili alle associazioni di mutua assicurazione le norme concernenti la responsabilità degli amministratori, la pubblicazione degli atti sociali e dei bilanci nelle società anonime, e quelle altresì che riguardano più specialmente il modo d'impiego dei loro fondi nelle società di assicurazioni sulla vita.

In seguito a queste gravi modificazioni parve opera di necessario coordinamento, dacchè con locuzione indefinita le assicurazioni terrestri mutue s'erano poste tra gli atti di commercio, di sopprimere nell'articolo 6 la limitazione per la quale esse si consideravano atti di commercio soltanto allorchè riguardassero oggetti o stabilimenti commerciali.

E in pari tempo si credette anche per queste società, come per quelle in nome collettivo, in accomandita ed anonime, dover riconoscere con espressa dichiarazione quella personalità collettiva che era loro negata nel Codice vigente, e solo indirettamente era stata riconosciuta nel testo del nuovo Codice, quale fu approvato dal Parlamento.

Fra gli Istituti cui il Codice di commercio dà norme per la prima volta in Italia, tengono un luogo cospicuo le società cooperative, sicchè oltremodo benefiche, aspettate con legittimo e vivissimo desiderio dalle classi lavoratrici, sono da considerarsi le disposizioni che si riferiscono a questi sodalizi, dai quali l'avvenire delle popolazioni nostre attende copiosi frutti di progresso economico e civile, di morale rigenerazione.

Già anche presso di noi i sodalizi medesimi ottennero larghissimo svolgimento, malgrado che, privi finora di una legislazione speciale, fossero costretti a piegarsi ad ordinamenti spesso assai poco proprii alla particolare indole loro. Da ciò la necessità di disposizioni come quelle che il nostro Codice si studiò di introdurre, le quali da una parte mirino a incoraggiare, promuovere, sorreggere siffatte associazioni, dando loro una eccezionale larghezza di movimenti e di azione, e dall'altro lato valgano ad assicurare ad esse un alto grado di fiducia, ordinando singolari cautele, eccitando l'opera individuale degli associati, per i quali non si ammette, come in altre società, che nella quota possa scomparire la persona.

Ora, anche in questa parte, nel rivedere il Codice, mentre parve opportuno raccogliere in uno stesso luogo le disposizioni delle quali si tratta, e si determinò innanzi tutto, nell'articolo 219, sostituito all'articolo 75 del testo anteriore, che le società cooperative potessero assumere la veste ed il carattere di qualsiasi fra le varie specie delle società riconosciute dalla legge, non sembrò in armonia con questa regola cardinale l'inciso con cui dichiaravasi nel predetto articolo che le società stesse potessero, quanto al grado di responsabilità, avere norme diverse da quelle inerenti alla specie di società di cui assumono il carattere; tanto più che in forza dell'articolo 220 nell'atto costitutivo medesimo le società cooperative devono apertamente assumere tutte le forme dell'una o dell'altra specie di società, e questa specie dev'essere chiaramente e costantemente ripetuta, secondo l'articolo 221, in ogni successivo atto sociale.

Ho già avvertito che, per essere utile allo svolgimento di queste popolari società, la legge nello stabilirne le condizioni giuridiche deve adattarle alla loro indole particolare. Per questo motivo già erasi nel nostro Codice dichiarato non essere applicabili alle società cooperative alcune delle norme ordinarie che reggono le altre società per azioni. Ora, nell'articolo 222 del testo definitivo che sancisce tali eccezioni, altre parve cauto comprenderne a rimuovere ogni possibile dubbio, e scolpire viemeglio il carattere speciale che si attribuisce dalla legge a queste associazioni.

Infatti è ovvio in primo luogo che nei titoli delle azioni delle società cooperative non sarebbe possibile indicare lo ammontare del capitale sociale ed il numero e la somma totale delle azioni, com'è generalmente prescritto nell'articolo 165. È infatti carattere essenziale delle società cooperative che il loro capitale sia continuamente variabile; tanto essenziale che da questa qualità in alcune leggi le società cooperative prendono nome.

E per questa stessa ragione, siccome dev'essere sempre possibile l'aumento del capitale, l'ingresso di nuovi soci, e deve essere libero di uscirne a coloro che non recherebbero i propri risparmi se non potessero ritirarli in caso di bisogno, così è pure evidente che si disconviene affatto alle società cooperative la disposizione dell'articolo 146, per la quale sono imposti obblighi rigorosi agli amministratori nel caso di determinate diminuzioni del capitale sociale. Dovevasi insomma procurare di eliminare dalle norme che reggono le società cooperative quanto fosse incompatibile col cardinale concetto che il loro capitale, anzichè un capitale formato, è un capitale in continuo stato di formazione.

Si reputò del pari poco conforme a quelle agevolezze che il legislatore si propose di accordare alle società cooperative il richiedere da esse, come facevasi nel testo anteriore, l'elenco trimestrale di tutti i soci entrati, usciti e rimasti nella società. Essendo per lo più le società cooperative, per la loro natura, pei loro scopi essenziali e per quelle stesse disposizioni di legge che grandemente limitano l'importo della quota sociale, composte di un numero grandissimo di associati, ne deriva che riuscirebbe sommamente difficile, oltrechè necessariamente molesto, incomodo, dispendioso, il presentare ogni tre mesi l'elenco di tutti i soci i quali si dovrebbero continuamente e faticosamente seguire ne' loro mutamenti di residenza che sarebbe pur d'uopo indicare.

Per ciò l'obbligo dell'elenco trimestrale si è limitato ai soli soci responsabili indefinitamente, conformando così la disposizione della legge ai bisogni particolari di queste società ed all'interesse dei terzi, pei quali l'indicazione delle persone componenti la società ha una speciale importanza allorchè queste persone contraggono per le obbligazioni sociali una responsabilità illimitata.

Ma nelle società cooperative a responsabilità limitata,

nelle quali ciascun socio non può assumere che una quota assai tenue del capitale sociale, la garanzia dei terzi dipende massimamente dal capitale versato, dall'esattezza dell'amministrazione della società, dalla testimonianza delle sue pubblicazioni periodiche, dal credito e svolgimento che ottiene, dalla probità, dallo zelo, dall'autorità degli amministratori.

È limitato l'elenco ai soci indefinitamente responsabili, siccome questi saranno in esiguo numero, esso potrà comprendere, senza inconveniente, non solo gli entrati e gli usciti, ma anche i rimasti, cessando così il bisogno di eccettuare questi ultimi, com'erasi da taluno proposto tanto nella Giunta della Camera elettiva, quanto nella Commissione di revisione.

Siccome poi queste società, le quali non una mera speculazione, ma propongonsi un mutuo e fratellevole aiuto, perciò appunto esigono, come lo stesso nome loro esprime, una personale cooperazione, così il Codice richiede che in generale i soci personalmente intervengano alle assemblee generali della società, e non permette ad essi di farsi rappresentare. Essendosi tuttavia fatta, nel Codice, eccezione a questa regola e permessa la procura nel caso che il socio non potesse intervenire per legittimo impedimento riconosciuto dall'assemblea, sorse il dubbio se nell'atto costitutivo e nello statuto si potesse rinunciare a tale eccezione e richiedere più rigidamente l'intervento diretto ed individuale nelle adunanze sociali. Questo dubbio venne pertanto rimosso coll'articolo 225 del testo definitivo, nel quale si riservò all'atto costitutivo della società od allo statuto il determinare, se, per quali cagioni e con quale procedimento si possa fare eccezione al salutare principio dell'intervento personale.

Una delle più profonde e più utili innovazioni che il nuovo Codice reca alla legislazione anteriore sta nella parte che tratta del diritto cambiario.

Spogliata la cambiale dei caratteri meramente storici e occasionali, che non soltanto non essenziali, ma neppure sono proprii alla sua natura e al suo scopo presente; stabilita l'indole autonoma ed indipendente di ciascuna delle obbligazioni cambiarie, e quella essenzialmente formale di tutte; e sancito un grande rigore esecutivo per tutti gli obblighi cambiarii; questo eccezionale rigore, per non riuscire improvvido e ingiusto, richiede che nessuno possa esporsi alle sanzioni preaccennate senza che sia in grado di rendersene conto, senza che la sua attenzione sia chiamata su di esse colla espressa denominazione di *cambiale*, *lettera di cambio*, *pagherò o vaglia cambiario*, mentre d'altra parte, quando una di queste denominazioni nell'obbligazione riscontrasi, per non tradire la volontà delle parti gli effetti del diritto cambiario devono essere assicurati; ed a siffatte norme si è appunto informato il Codice nel testo definitivo.

Nel testo medesimo, e in questa stessa materia del diritto cambiario, fu introdotta una modificazione di qualche importanza rispetto al termine per fare il protesto della cambiale.

Il Codice votato nel Parlamento disponeva che il protesto dovesse essere fatto nel primo giorno non festivo dopo quello stabilito per il pagamento. Ma già nelle osservazioni intorno al progetto preliminare, parecchie Camere di commercio aveano chiesto che questo termine venisse prolungato e fosse ammesso il protesto anche nel secondo giorno dopo la scadenza della cambiale. E queste istanze vennero recentemente rinnovate e nell'ultima discussione ebbero autorevole eco anche nella Camera dei deputati, siccome quelle che venivano avvalorate di nuovi argomenti in seguito alla legge del 7 aprile 1881 sulla abolizione del corso forzoso, la quale ingiunge al Governo di promuovere nelle principali nostre città la istituzione delle stanze di compensazione.

E invero le stanze di compensazione non potrebbero completamente adempiere il proprio officio quando il termine per levare il protesto fosse mantenuto ad un sol giorno. Protraendosi infatti le operazioni di questi istituti ad ora tarda, col termine suddetto non rimarrebbe più il tempo per fare agevolmente nella sera il protesto di quelle cambiali pagabili il giorno precedente che presso le stanze restassero senza incontri e senza saldo nel giro delle compensazioni; nè d'altro canto si potrebbe anticipare la chiusura delle stanze senza porre ostacolo al compimento delle loro operazioni, senza turbare l'andamento di queste potenti istituzioni di credito di cui conviene anzi augurarsi e favorire il massimo svolgimento nell'avvenire.

Perciò, allo scopo di coordinare alle necessità inerenti agli istituti medesimi la disposizione del Codice che stabilisce il termine per il protesto, nel testo definitivo si prorogò d'un giorno questo termine, prescrivendo che il protesto debba essere fatto non più tardi del secondo giorno non festivo dopo quello stabilito per il pagamento, e quindi sia in facoltà del possessore di procedervi tanto nel primo che nel secondo giorno successivo, non però nel giorno stesso stabilito per il pagamento, il quale dev'essere per intiero a beneficio del debitore.

Questo termine di due giorni fu accolto nella legge di cambio germanica, e anche in essa fu precisamente concesso per soddisfare i bisogni delle Banche-giro, sopra istanza dei rappresentanti di Amburgo, i quali dichiararono che nelle banche stesse il portatore della cambiale non può sapere con certezza entro un solo giorno se sia avvenuto il pagamento mediante un utile incontro a suo favore.

Anche nella recente legge di cambio belgica del 20 maggio 1872, il termine del protesto da uno, quale era nel Codice del 1808, fu portato a due giorni, e lo stesso termine è pure stabilito nella legge di cambio ungarica del 1876 e nel Codice delle obbligazioni decretato dall'Assemblea federale svizzera il 14 giugno 1881.

Mentre pertanto la modificazione che il testo definitivo arreca al Codice lo mette in armonia coll'ufficio che devono adempiere le stanze di compensazione, la nuova disposizione, considerata anche soltanto in se stessa, non produce alcun inconveniente, dacchè il termine di cui trattasi non altera la scadenza, non è una dilazione accordata al debitore, ma è una facoltà lasciata al possessore della cambiale, facoltà che può riuscire utilissima ad agevolare accordi amichevoli, evitando dispendi ed atti litigiosi. Chè se il nuovo termine può ritardare d'un giorno la liberazione dei coobbligati soggetti all'azione di regresso, una sì minima differenza, inattendibile per se stessa, può anzi in molti casi giovare ai coobbligati medesimi, poichè essi, allorchè nelle stanze di compensazione avvenga in via d'incontro il saldo della cambiale, ovvero dal ritardo sia prodotto il pagamento in via amichevole,

vengono sottratti completamente all'azione di regresso che altrimenti avrebbero dovuto subire.

Anche rispetto al termine che per l'esercizio dell'azione di regresso fu stabilito quanto alle cambiali pagabili in esteri paesi qualche modificazione fu introdotta nell'articolo 321 del testo definitivo per coordinare alla situazione dei luoghi alla ragione delle distanze il termine stesso, applicando poi eguali norme ai termini che si riferiscono al diritto di abbandono delle cose assicurate nelle assicurazioni marittime (articoli 636 e 737), ed alla prescrizione delle azioni contro il vettore nel contratto di trasporto (art. 926).

Quanto adunque al termine per l'azione di regresso cambiario, se assai opportunamente il nuovo Codice aveva abbreviato i termini stabiliti in quello del 1865, risultando essi troppo lunghi di fronte alla estensione delle comunicazioni terrestri e marittime ed alla maggiore frequenza e rapidità loro, anche i nuovi termini adottati non erano pienamente proporzionali al tempo che è necessario all'esercizio delle azioni giudiziarie dai diversi luoghi.

Imperocchè, essendosi stabilito il termine di sessanta giorni per tutta l'Europa indistintamente, e fuori d'Europa soltanto per le coste dell'Asia e dell'Africa bagnate dal Mediterraneo, dal mar Nero, dal canale di Suez e dal mar Rosso; di centoventi giorni per le altre piazze dell'Asia e dell'Africa e per quelle dell'America sui versanti del Pacifico, di duecentoquaranta giorni in tutti gli altri casi, ne derivavano parecchie notevoli ineguaglianze.

Se infatti sessanta giorni sono più che sufficienti per comunicare con qualunque punto dell'Europa continentale e colla maggior parte delle sue isole, con taluna di queste però le comunicazioni non sono possibili che durante una sola parte dell'anno.

D'altro canto, stabiliti sessanta giorni per le coste marittime dell'Asia e dell'Africa bagnate dai mari suindicati, non era conveniente di raddoppiarlo per le piazze situate a brevissima distanza dalle coste stesse, facendo corrispondere ad una maggior distanza di poche ore un maggior termine di due mesi.

Così pure non eravi ragione di assegnare quattro mesi per le piazze dei versanti del Pacifico e otto mesi per quelle dei versanti dell'Atlantico, mentre per quest'ultimo il Codice vigente stabilisce con maggior fondamento un termine più breve.

E neppure corrispondeva alla ragione delle distanze il richiedere otto mesi per i porti dell'Australia, coi quali le comunicazioni non sono più difficili e tarde di quello che non lo siano coi porti della Cina e del Giappone, e quattro soltanto per le piazze anche più interne dell'Asia, dell'Africa e degli estremi punti del versante americano del Pacifico, dappoichè per alcune di queste piazze, situate più addentro e sfornite di regolari mezzi di comunicazione, questo termine di quattro mesi sarebbe stato angusto, mentre non lo è adottandolo per le coste dell'Oceania.

Si credette pertanto di mettere questi termini in armonia fra loro, procurando colle modificazioni introdotte nel testo definitivo, di proporzionarli meglio alle distanze, sulla base del tempo che occorre, secondo le informazioni assunte alla Direzione generale delle poste, per corrispondere fra l'Italia e le diverse piazze mercantili dell'estero, così terrestri come marittime, tenendo conto della maggiore o minore frequenza dei mezzi di comunicazione.

Conseguentemente, dal gruppo dei paesi per i quali il termine entro cui deve esercitarsi l'azione di regresso è fissato a due mesi si esclusero l'Islanda e le isole Feroe, poichè durante parecchi mesi dell'anno è interrotta qualsiasi comunicazione con quelle regioni artiche; e per contro vi furono inchiuse tutte quelle piazze interne che siano collegate mediante strada ferrata ad una piazza marittima dell'Asia o dell'Africa, sul Mediterraneo, sul canale di Suez, sul mar Rosso o sul mar Nero. Per le stesse ragioni nel secondo gruppo, comprendente le contrade per le quali il termine è fissato a quattro mesi, furono inchiuse le piazze marittime dell'Oceania e quelle interne ad esse congiunte per strada ferrata, e ne furono tolte le città interne dell'Asia, dell'Africa e dell'America che non siano collegate per strada ferrata a qualche porto sulla costa.

Per tutte queste ultime piazze e per le altre non comprese in alcuno dei due gruppi suindicati rimane immutato il termine massimo di otto mesi, che è reputato sufficiente, anche da altre legislazioni, per comunicare colle piazze di commercio più remote.

E per coordinare poi, come ho accennato, alle preindicate disposizioni quelle concernenti l'abbandono delle navi e la prescrizione dell'azione contro i vettori, per quanto è consentito dalla diversità dei casi intorno ai quali esse dispongono, si sono eziandio modificati gli articoli 636, 637 e 926.

Nei due primi, concernenti l'abbandono delle navi, il mar Rosso, che dopo l'apertura del canale di Suez è divenuto più accessibile del mar Nero, fu inchiuso fra i mari rispetto ai quali è assegnato il termine più breve.

E nell'articolo 926 il termine minimo di sei mesi, entro il quale prescrivonsi le azioni contro il vettore derivanti dal contratto di trasporto, fu esteso alle piazze dell'Asia e dell'Africa, unite con strada ferrata ad uno degli scali del Mediterraneo, del mar Nero, del canale di Suez, ed alle piazze del mar Rosso, tanto marittime quanto interne, purchè in comunicazione ferroviaria colle prime, e fu invece accordato il beneficio del termine massimo alle piazze dell'Islanda e delle Feroe.

Il nuovo Codice ha in apposito titolo regolato il contratto di conto corrente, mediante speciali disposizioni che ottennero l'approvazione universale. Queste disposizioni, secondo che risulta dai lavori preparatori, riguardando appunto il solo *contratto di conto corrente*, è essenziale mantenere questa locuzione che era stata adoperata tanto nel progetto preliminare quanto in quello ministeriale. Perciò la locuzione medesima, scomparsa negli emendamenti deliberati in Senato, unicamente perchè l'articolo che la conteneva, si occupava della prova del conto corrente, che si volle lasciare regolata dalle norme generali intorno alla prova, venne ristabilita nel testo definitivo. Sembrò importante il farlo, non solo per l'armonia dei vari articoli di quel titolo fra di loro, ma per evitare, come il legislatore fino dall'origine ebbe in mente, ogni confusione fra il conto corrente convenzionale e quello dipendente da puro fatto, da un semplice conto di debito e credito sorto per qualsiasi titolo fra commercianti.

Il contratto di trasporto, intorno al quale il Codice ora

vigente dettò disposizioni non soltanto incomplete, ma poco logiche e poco chiare, è regolato nel novello Codice colla ampiezza che si addice all'importanza oggi acquistata da questo contratto pei nuovi e maravigliosi mezzi di comunicazione che intieramente ne modificarono le condizioni.

Fra questi mezzi, le strade ferrate tengono una posizione così eccezionale che richiede specialissime determinazioni.

Ed a questo proposito un quesito assai importante, in tutti i luoghi in cui si svolse in vaste reti questo poderoso mezzo di trasporto, si presentò al legislatore, e nel silenzio del legislatore alla giurisprudenza: si chiese, cioè, se le Amministrazioni di strade ferrate potessero coi loro regolamenti derogare alle condizioni ordinarie di responsabilità stabilite dalla legge.

Anche presso di noi, tacendo la legge, la questione sorse innanzi all'autorità giudiziaria e discrepanti furono le decisioni dei Tribunali.

Il nuovo Codice pertanto, sulla traccia delle più cospicue legislazioni commerciali estere, dovea sciogliere la questione, e la sciolse niegando efficacia alle stipulazioni dei regolamenti che escludano o limitino nei trasporti per strada ferrata le responsabilità determinate dal Codice stesso. Il monopolio che le strade ferrate, alle quali con altri veicoli non si può far concorrenza, esercitano di fatto, fa sì che le condizioni scritte nei loro regolamenti non siano effetto dell'accordo della volontà delle due parti, ma dettate dall'una di esse, debbano venire senza discussione e senza vero e proprio consenso subite dall'altra. Perciò, colla ragione che lo informa vien meno e cessa d'essere applicabile a questa materia il precetto giuridico secondo il quale, legge fra le parti, il contratto vince la legge.

Ma contro questa rigidezza di responsabilità sorsero vive opposizioni in Parlamento, principalmente perchè la gravezza delle responsabilità fu considerata un ostacolo alla tenuità dei prezzi di trasporto che è supremo benificio per il commercio: una assoluta esclusione delle tariffe ridotte di cui è sempre più sentito il bisogno e nelle quali alla diminuzione del prezzo è correlativa inseparabilmente la diminuzione degli oneri.

Le preaccenate obbiezioni e l'esempio che ci viene pôrto dal disegno di convenzione internazionale compilato a Berna dai rappresentanti dei principali Stati d'Europa, mi fecero assumere in Parlamento l'impegno di esaminare accuratamente se qualche temperamento alle disposizioni del nuovo Codice si potesse accogliere allo scopo di coordinare le disposizioni medesime alle leggi speciali vigenti nello Stato ed agli istituti che alcune di esse sono chiamate a disciplinare.

Dalla Sottocommissione che avea apparecchiato il primo lavoro di revisione si era proposto di ammettere che tutti i vettori e quindi anche gli amministratori di strade ferrate potessero sempre determinare anticipatamente, sotto specie di convenzione, l'importo dell'indennità da corrispondersi in caso di ritardo e in caso di perdita od avaria.

Ma alla Commissione non parve accettabile tale illimitata proposta. E invero essa dipartivasi troppo dalle norme pensatamente volute dal legislatore non solo, ma riusciva un mezzo che eccedeva lo scopo al quale miravasi. Imperocchè, mentre le facoltà che si chiedevano per le strade ferrate dichiaravansi utili e necessarie affinchè alla diminuzione di responsabilità potesse corrispondere la diminuzione del prezzo e non fossero rese impossibili le tariffe ridotte, colle proposte modificazioni le responsabilità ordinarie si sarebbero potute escludere o limitare anche colle tariffe ordinarie, e, così, senza che alla limitazione delle responsabilità stesse corrispondesse una qualsiasi diminuzione di prezzo.

Pertanto credetti io pure non si potesse giungere nella revisione del Codice a mutamento così radicale ed eccedente lo stesso fine che s'ebbe in mira. Ma reputai fosse giusto, e stesse pienamente nei confini dell'accettato incarico di coordinamento, lo stabilire nell'articolo 416 che anche le Amministrazioni di strade ferrate possano limitare le ordinarie responsabilità, a condizione però che a tale limitazione corrisponda una diminuzione dell'ordinario prezzo di trasporto, offerta con tariffe speciali.

Mediante questa clausola, la disposizione dell'articolo 416 si coordina alle norme fondamentali della legge organica sulle opere pubbliche, la quale, ammettendo espressamente tariffe ridotte e speciali, non deve trovare contrasto in altre disposizioni di legge, le quali escludano indirettamente la possibilità di fatto delle tariffe medesime. Si coordina alle esigenze inerenti alla natura speciale dei trasporti per strada ferrata ed alla necessità delle grandi concorrenze, le quali non devono essere precluse alle nostre reti di ferro; poichè per tal modo si ottiene che i precetti giuridici sul contratto di trasporto si adattino allo svolgimento di questa gigantesca industria ferroviaria, di questo maraviglioso istituto che divenne nuova e potente leva di tutte le forze sociali delle nazioni. Si coordina alla precedente disposizione dell'articolo 401 che essa pure ammette derogazioni contrattuali al diritto comune nel caso di trasporti fatti in modo speciale. Si coordina inoltre, per argomento di equa correlazione, all'altra disposizione dell'art. 414, che consente, nel caso di clausola penale, o di quella che nel linguaggio tecnico chiamasi *dichiarazione d'interesse alla riconsegna*, una derogazione alla responsabilità normale, coll'aumento della tariffa rendendosi più considerevole l'indennità.

Infine la predetta clausola scritta nell'articolo 416 evita ogni dissonanza col diritto comune, coi concetti che condussero a regolare questa stessa materia. Imperocchè, se il divieto di escludere o limitare le normali responsabilità derivò, come si disse, dal bisogno d'impedire che dalle Amministrazioni delle strade ferrate si impongano condizioni che non nascano dalla libera volontà d'ambedue le parti, ne consegue che quando vi hanno due tariffe con responsabilità diversa, se il mittente preferisce di eseguire il trasporto con quella che limita la responsabilità, in tal caso il libero consenso può, come in ogni altro contratto, derogare alla legge. Chi si vale delle strade ferrate potrà vedere, in seguito all'*offerta* speciale che deve contrapporsi alle condizioni delle ordinarie tariffe secondo la formula dell'articolo 416, se gli convenga attenersi alle tariffe ordinarie da cui è inseparabile l'ordinaria responsabilità, o rinunciare alla medesima in vista di altri vantaggi, e fra l'una e l'altra condizione economica e giuridica avrà facoltà di optare.

In questa materia del contratto di trasporto un'altra disposizione diede argomento ad obbiezioni in Parlamento, quella, cioè, in forza della quale l'azione contro il vettore per la perdita od avaria non riconoscibile al momento della ri-

consegna sussiste, per breve tempo, anche ricevuti gli oggetti e pagato il porto.

Ma questa disposizione è in massima così normale, così conforme ai principii generali di diritto che ometterla non sarebbe stato razionalmente possibile, sicchè si finì a chiedere soltanto che venisse modificata, facendola maggiormente corrispondere a quella somigliante che venne inserita nel citato progetto di convenzione internazionale compilato a Berna; ed il Governo assunse l'impegno di esaminare comparativamente le due formule affine di scegliere quella fra esse che stimasse preferibile.

In seguito a tale esame il Governo credette che giovasse attenersi al termine di sette giorni stabilito nel progetto di Berna, anzichè a quello di dieci che erasi prima fissato nel Codice, dappoichè per sì lieve differenza nel termine stesso non parve conveniente, in tanto scambio di prodotti fra nazione e nazione, lasciare difformità di termini facilmente inavvertita appunto perchè sì lieve.

Parimenti si accolse la formula della divisata convenzione rispetto alle condizioni concernenti la prova del danno.

Ma invece non parve convenisse aggiungere all'articolo del Codice nostro quell'inciso della convenzione medesima, col quale si dice estinta l'azione contro il vettore, quando la ricognizione dello stato delle cose viene da esso offerta, *ed è possibile* all'atto della riconsegna. Infatti, attribuendo al vettore il diritto di esigere tale ricognizione ogni qualvolta per farla siavi una mera possibilità assoluta, la quale non manca mai, la regola stabilita in questa disposizione sarebbe onninamente annullata. E quando si tratti di ricognizione offerta dal vettore, la quale riesca facile e pronta, è superfluo l'aggiungere parole che sanciscano un diritto in tal caso incontrovertibile, come lo è reciprocamente per il destinatario, secondo l'articolo 409.

Sembrò pure superfluo l'aggiungere in fine di quest'articolo 415 essere sempre salva l'azione in caso di dolo, dappoichè è principio troppo superiore ad ogni controversia che in ogni disposizione il dolo intendesi sempre eccettuato, nessun patto potendo far sì che cessi la responsabilità dipendente dal dolo. Se così non fosse, quell'avvertenza a maggior ragione si sarebbe dovuta aggiungere in fine del successivo articolo 416 ed in altri non pochi, sicchè era conveniente cancellarla, affinchè nemmeno l'apparenza vi fosse che la medesima potesse avere esclusiva applicazione all'articolo 415.

Gli eminenti vantaggi che il commercio ai giorni nostri ritrae dalla circolazione dei valori rappresentati dalle merci e dalle derrate poste nei magazzini generali, e l'indole essenzialmente commerciale delle fedi di deposito e delle note di pegno (*warrants*) richiedevano che il nuovo Codice di commercio non rimanesse immemore di questo importante istituto, non trascurasse la determinazione dei diritti ed obblighi che derivano dalla emissione e trasmissione di quei titoli di credito.

Perciò il nuovo Codice si occupa in un titolo speciale del deposito di merci e derrate nei magazzini generali.

E nel lavoro di revisione ora compiuto si stimò necessario un più completo coordinamento delle disposizioni del Codice di commercio con quelle della legge 3 luglio 1871 sui magazzini generali, modificata coll'altra recentissima del 2 aprile 1882.

Conseguentemente si sono trasfuse nel testo definitivo del Codice, fra le disposizioni delle precitate leggi, tutte quelle che hanno un carattere strettamente giuridico, lasciando alle leggi speciali l'impero per ciò che concerne i provvedimenti d'indole amministrativa.

Siccome però i redattori del Codice di commercio fino dall'origine del proprio lavoro ebbero sott'occhio la predetta legge speciale del 1871, e, pur procurando di conformarsi alla medesima, si studiarono di metterla in piena consonanza colle altre parti del Codice stesso, così, anche nel testo definitivo, pur accogliendo per intiero le disposizioni delle due leggi speciali già ricordate, si è creduto necessario, quanto alla forma, al linguaggio giuridico, di renderle meglio corrispondenti a tutte le altre disposizioni colle quali devono fondersi in armonica unità.

Anche nella parte del Codice che tratta del commercio marittimo, l'opera di coordinamento affidatami non poteva per fermo spingersi sino ad una radicale revisione dei principii adottati dalla nuova legge e della loro applicazione ai vari istituti giuridici che hanno relazione con questa specie di traffico.

Le maggiori modificazioni, e nemmen esse radicali, sono quelle recate nel testo definitivo alle disposizioni riguardanti i registri che il capitano marittimo è obbligato di tenere.

Quanto ad essi occorreva coordinare le disposizioni del Codice di commercio con quelle del Codice e del regolamento della marina mercantile.

Perciò, in conformità all'articolo 345 di quest'ultimo, e seguendo pure le tracce del progetto preliminare e del progetto ministeriale del nuovo Codice, a scopo di coordinamento ed insieme di semplificazione, si raccolse in un solo registro, il giornale nautico, tutto ciò che riguarda il bastimento; e quest'unico giornale si volle diviso in più libri, nelle cui stesse denominazioni si fece in modo che spiccasse la concordanza fra ciascuno di questi libri e quelli indicati nel predetto regolamento della marina mercantile; mentre in pari tempo si determinarono con ordine razionale le annotazioni che i libri stessi devono contenere.

Per l'ultimo di essi, l'inventario di bordo, i limiti segnati nel mandato attribuito al Governo dal Parlamento non consentirono di secondare i voti espressi da alcune Camere di commercio e associazioni marittime, come pure da privati armatori, chiedenti venisse cancellata nel Codice la disposizione che impone l'obbligo di questo inventario, il quale d'altra parte in molti casi può riuscire veramente utile a quegli scopi per cui, dopo maturo esame e in seguito a domande di rappresentanze commerciali, era stato nel Codice introdotto: tanto più che, mediante lievi temperamenti, può essere conciliato con quelle legittime esigenze che vennero messe innanzi dagli uomini di mare.

Alle varie necessità e convenienze di cui ho parlato credo pertanto siasi legittimamente provveduto colle modificazioni che veggonsi introdotte nell'articolo 500 del testo definitivo.

Per effetto di queste modificazioni, che sono informate ai concetti manifestatimi dalla Commissione parlamentare di inchiesta per la marina mercantile, si abbandonano al futuro regolamento indicato nel predetto articolo del Codice le norme concernenti le modalità dell'inventario e la periodica

verificazione dell'adempimento delle disposizioni contenute nel regolamento per la marina mercantile intorno agli attrezzi, corredi ed istrumenti dei quali devono essere munite le navi secondo la specie loro ed i viaggi che esse intraprendono.

In questa stessa materia poi, l'esenzione dall'obbligo della tenuta dei libri venne, nel successivo articolo 501 del testo definitivo, estesa alle navi d'una portata di trenta a cinquanta tonnellate in coordinamento alle norme che nella riforma del 1877 il Codice della marina mercantile stabilì (articolo 60) rispetto ai limiti della piccola navigazione delle coste.

Quanto alle modificazioni introdotte nel libro terzo del Codice che riflette il fallimento, di due sole fra esse parmi occorra qui accennare brevemente i motivi.

Colla prima, nell'articolo 696 del testo definitivo si stabilisce che nella procedura penale di fallimento, compiuta la istruttoria, ogni provvedimento spetti sempre alla camera di consiglio ed alla sezione d'accusa, tanto nel caso si debba dichiarare non farsi luogo a procedimento, quanto in quello in cui l'imputato debba essere rinviato al dibattimento.

Nel testo precedente del Codice per il primo caso soltanto era affermata la competenza della camera di consiglio o della sezione d'accusa. Ora sarebbe stato certamente contrario ai principii di diritto comune, che diverse fossero le guarentigie del giudicato secondo che il medesimo tornasse favorevole o contrario all'imputato, e d'altra parte non potrebbe non ravvisarsi anormale una giurisdizione che si accorda monca e imperfetta a ciascuna delle autorità cui si attribuisce.

La Commissione di revisione reputò invero che, anche secondo la dizione del testo predetto, si dovesse ritenere che alla camera di consiglio ed alla sezione d'accusa appartenesse di pronunciare così la deliberazione di non farsi luogo a procedimento come quella di rinvio al dibattimento, non potendosi presumere diversa, in virtù dei principii summentovati, l'intenzione del legislatore. Poichè tale adunque senza contrasto venne riconosciuto essere il senso dell'articolo, parve giovasse l'esprimerlo, affinchè per avventura innanzi alla precisa lettera della legge non si pretendesse inammissibile l'indagine intorno alla volontà del legislatore.

L'altra modificazione in questo libro introdotta e che importa avvertire consiste nella soppressione dell'articolo 850 del testo anteriore, col quale dichiaravasi che nei reati di bancarotta commessi dal fallito si applicano le regole ordinarie intorno agli agenti principali ed ai complici.

Ora, si è ragionevolmente temuto che, ove per l'applicabilità in questa materia di taluna fra le regole ordinarie del diritto penale si mostrasse di reputare necessaria una espressa disposizione, potesse poi dubitarsi se in generale le regole stesse, quelle, ad esempio, concernenti il tentativo, il concorso di reati, la recidiva, le circostanze attenuanti, dovessero avere piena applicazione nella mancanza, rispetto ad esse di una consimile disposizione formale.

Di più questa disposizione posta nel capo che tratta dei reati di bancarotta commessi dal fallito poteva quasi parere significasse che le medesime regole concernenti la complicità non dovessero del pari esercitare impero negli altri reati preveduti nel presente Codice di commercio, quelli, ad esempio, che esso enumera nel capo delle disposizioni penali in materia di società, e non lo dovessero anzi nemmeno nei reati commessi in materia di fallimento da persone diverse dal fallito, reati di cui si parlerebbe separatamente dopo la disposizione del surriferito articolo 850 senza richiamarla.

Se perciò il mantenimento di questa disposizione poteva produrre inconvenienti, nessuno può produrne la sua soppressione, dappoichè non pare si possa da alcuno pensare o pretendere che anche nei reati di bancarotta, come in ogni altro, non siano applicabili le regole generali e fondamentali sancite dal Codice penale, e fra esse quelle relative alla complicità.

E tanto meno ciò potrebbe essere pensato o sostenuto; dacchè in altre disposizioni del Codice presente si trovano indicati come punibili i complici; e dacchè anzi quando determinati fatti commessi da persone diverse dal fallito dichiaransi dal Codice stesso reati speciali, sono espressamente dichiarati tali soltanto pel caso che non vi sia stata complicità in bancarotta.

Rispetto al quarto libro che regola l'esercizio delle azioni commerciali e la durata loro, notevole è la modificazione che, nell'argomento della prescrizione commerciale, l'articolo 916 del testo definitivo del Codice ha arrecato all'articolo 906 del testo anteriore.

Questo stabiliva che la prescrizione commerciale potesse essere interrotta soltanto in forza di un riconoscimento dell'obbligazione per iscritto o di una domanda giudiziale non perenta. Per tal modo, mentre da una parte, a differenza di altre legislazioni, aveva ammesso l'interruzione della prescrizione, anche mediante il semplice riconoscimento per iscritto dell'obbligazione, non aveva tenuto conto di altri atti giudiziali che per l'interruzione sono indicati come efficaci dall'art. 2125 del Codice civile, ed anche quanto alla domanda aveva considerato soltanto il caso della perenzione e non quelli della nullità della medesima, del recesso e simili, anzi nemmeno quello in cui essa fosse stata proposta innanzi a giudice incompetente, casi tutti che pur sono regolati dallo stesso Codice civile.

Perciò era mestieri rimuovere i dubbi che la restrizione portata dall'art. 906 alle norme del diritto civile potesse per avventura produrre; tanto più che in questo stesso Codice di commercio, quando si trattò della decadenza dall'azione di regresso, si reputò necessario dichiarare (art. 325) l'efficacia interruttiva della domanda proposta innanzi a giudice incompetente, e quindi non dovevasi dal contrasto fra questa disposizione e quella del citato articolo 906, lasciar argomentare che la prima costituisse una eccezione alla regola generale.

Credetti adunque per ogni aspetto opportuno di determinare nel testo definitivo che l'interruzione della prescrizione commerciale è regolata secondo le disposizioni del Codice civile.

Ed in questo medesimo argomento dell'interruzione della prescrizione mi parve inoltre conveniente, se non necessario, di empiere un'altra lacuna che potevasi scorgere nel nuovo Codice in cui nulla era stabilito intorno alla interruzione della prescrizione nelle obbligazioni cambiarie.

In forza di questo silenzio della legge presentavasi naturalmente il concetto che alle obbligazioni cambiarie fossero applicabili le norme generali, per le quali, trattandosi di obbligazioni essenzialmente solidarie, in forza dell'art. 2130 del

Codice civile, l'interruzione avvenuta rispetto ad uno dei coobbligati è efficace anche rispetto a tutti gli altri. Ora, una tale conseguenza è così repugnante all'indole delle obbligazioni cambiarie, che anche sotto l'impero della vigente legge diede luogo a vive controversie, dappoichè l'accomunare tutti i soscrittori di una cambiale in una sorte stessa per gli effetti dell'interruzione della prescrizione, e in determinati casi fors'anche per l'effetto della sostituzione della prescrizione ordinaria alla prescrizione commerciale, produrrebbe inconvenienti gravissimi, togliendo di mezzo la semplicità, la speditezza, la sicurezza che sono proprie del diritto cambiario.

Ed ancora più tale indistinta comunanza di obblighi sarebbe in disarmonia colla legge nuova, la quale, come già osservai, ha avvalorato fermamente il principio dell'autonomia delle singole obbligazioni cambiarie, della loro piena indipendenza.

Perciò era d'uopo ovviare agli inconvenienti che sarebbero derivati dal silenzio della legge, completando il sistema sì fortemente scolpito nel nuovo diritto cambiario, al quale, per non incorrere in evidente disarmonia, devono essere coordinate, come lo sono nella legislazione germanica, le norme concernenti la prescrizione. Si stabilì quindi nell'articolo 916 del testo definitivo che nelle obbligazioni cambiarie gli atti interruttivi della prescrizione rispetto ad uno degli obbligati non hanno efficacia rispetto agli altri.

Questa nuova disposizione dell'articolo 916 intorno alle obbligazioni cambiarie deve pure applicarsi, è forse superfluo che qui lo dichiari, agli altri titoli trasmissibili mediante girata, come ordini in derrate, assegni bancari, lettere di vettura, polizze di carico, le cui forme ed effetti già il Codice stesso ha, nelle disposizioni che li riguardano, equiparato alle forme ed agli effetti della cambiale.

Sire,

Onorando il nuovo Codice della Sua augusta sanzione, la Maestà Vostra darà al paese una legislazione commerciale per comune convincimento non affatto indegna di quelle fulgidissime tradizioni, le quali ricordano il primato che un dì l'Italia ha avuto anche in questo ramo del diritto.

Il campo dei traffici è omai divenuto sì vasto, le relazioni fra i commercianti di tutte le contrade della terra sì estese e incessanti, che sempre si fa più vivo l'augurio che a regolare i rapporti giuridici in materia di commercio, al di sopra del diritto nazionale de'vari Stati, sorga un diritto delle genti, una legislazione internazionale ed universale.

Ma già, prima che questo voto si compia, l'Italia ha procurato nel Codice presente di tener conto degli imperiosi bisogni così strettamente congiunti al carattere dei moderni commerci: chè delle reali condizioni della Società dev'essere ossequente interprete la legge, essendo sempre vero e sempre necessario, secondo l'alta sentenza di Tullio: *non opinione sed natura constitutum esse jus.*

E perchè appunto io confido che la nuova legislazione commerciale sia l'espressione sincera dei nostri bisogni, delle nostre idee, dei nostri costumi, io spero del pari che il primo Codice scritto dall'Italia in Roma sarà, come le antiche leggi latine, fondamento di gloriosa prosperità.

***Il Num. 1062** (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 2 aprile 1882, num. 681 (Serie 3ª), colla quale fu approvato il Codice di commercio del Regno d'Italia, che deve entrare in osservanza non più tardi del 1° gennaio 1883, e fu autorizzato il Governo del Re ad introdurre nel testo del Codice stesso le modificazioni atte a coordinarne le disposizioni tra loro, e con quelle degli altri Codici, leggi ed istituti speciali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il testo definitivo del Codice di commercio portante la data di questo giorno è approvato ed avrà esecuzione a cominciare dal 1° gennaio 1883.

Art. 2. Un esemplare del suddetto testo definitivo, stampato nella Regia tipografia, firmato da Noi e controsegnato dal Nostro Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, servirà di originale e verrà depositato e custodito negli Archivi generali del Regno.

Art. 3. La pubblicazione del predetto Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno, per essere depositato nella sala del Consiglio comunale, e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 31 ottobre 1882.

UMBERTO.

G. Zanardelli.

Visto, *il Guardasigilli*: G. Zanardelli.

---

Con decreto del Ministro del Tesoro del 4 novembre 1882, il notaio sig. Ercole Frosi, di Roma, venne accreditato presso la Direzione Generale del Debito Pubblico per le autenticazioni prescritte dalla legge e regolamento in vigore per l'Amministrazione del Debito Pubblico.

# PARTE NON UFFICIALE

## DIARIO ESTERO

Il *Daily Telegraph* del 3 novembre crede di sapere che il gabinetto di Londra ha proposto a quello di Parigi di nominare presso il governo egiziano, a titolo temporaneo o permanente, un residente inglese, che sarebbe in pari tempo incaricato di consigliare il kedivé, ed eserciterebbe, solo, il controllo finanziario.

Le obbiezioni sollevate dal governo francese avrebbero indotto il gabinetto inglese ad introdurre in questo progetto alcune modificazioni, che però ne lascierebbero intatta la sostanza.

Il corrispondente da Costantinopoli dello *Standard* racconta che lord Dufferin, dietro invito del primo ministro,

ebbe con questi e col ministro degli affari esteri il 31 ottobre un abboccamento che durò un'ora e mezzo. Il capo del gabinetto ottomano era desideroso di udire dalle labbra dell'ambasciatore una spiegazione delle ragioni che avevano mosso il governo britannico ad affidare a Sua Eccellenza una missione in Egitto.

Nella sua conversazione con lord Dufferin, Said pascià non nascose il fatto che in presenza di un tale insolito modo di procedere da parte del gabinetto Gladstone di nominare, cioè, l'ambasciatore presso la Porta a sostituire perfino temporaneamente il console generale a ministro, residente in Egitto, il governo turco mostrava un sentimento di inquietudine circa la intenzione dell'Inghilterra nella questione egiziana. Lord Dufferin disse a Sua Altezza di rassicurarsi completamente circa gli scopi della missione che gli era stata affidata. Dichiarò che andava in Egitto unicamente per assumere la direzione degli affari politici in quel paese durante l'assenza forzata di sir Eduard Malet in causa di malattia, durante un periodo che egli prevedeva che durerebbe non più di due mesi.

Egli assicurò il primo ministro delle disposizioni amichevoli nutrite dal governo britannico verso la Turchia, facendo inoltre comprendere chiaramente a Sua Altezza che i diritti sovrani di quella potenza sull'Egitto verrebbero rispettati. Malgrado queste assicurazioni, i ministri turchi hanno ancora dei dubbi e non sono soli; poichè gli ambasciatori di altre potenze accreditati presso la Porta esprimono pure la loro meraviglia, per non dire diffidenza, per il passo fatto dal governo britannico. Il corrispondente aggiunge che raramente un avvenimento qualunque ha dato luogo a tanti commenti quanto la partenza di lord Dufferin da Costantinopoli per l'Egitto.

---

Interpellato nella seduta del 3 novembre della Camera dei comuni, il signor C. Dilke dichiarò che nessuna osservazione è stata fatta dalle grandi potenze a proposito della missione Dufferin in Egitto.

La Porta sola, proseguì il signor Dilke, ha fatto delle rimostranze. Essa credeva che la partenza di lord Dufferin per l'Egitto implicasse un cambiamento nelle nostre relazioni diplomatiche colla Turchia. Essa opponeva pure non esservi esempio di un ambasciatore inglese a Costantinopoli inviato in missione in Egitto.

Noi abbiamo detto alla Porta che nulla era cambiato nelle nostre relazioni diplomatiche con lei, e che i signori Bulver ed Elliot erano stati incaricati di missioni simili a quelle di lord Dufferin.

Il signor Dilke disse poi che il governo non è stato informato che una missione speciale turca sia stata inviata in Egitto.

Ad una domanda di lord Churchill, il signor Dilke rispose che non può comunicare al Parlamento le istruzioni inviate a lord Dufferin.

---

Una riunione di conservatori, membri della Camera dei comuni, ebbe luogo, la scorsa settimana, a Carlton Club, sotto la presidenza di sir Stafford Northcote. Trattavasi di prendere una deliberazione sulla condotta del partito di fronte al nuovo regolamento interno della Camera proposto dal governo. Sir Stafford Northcote ha passato in rassegna i vari emendamenti ancora iscritti all'ordine del giorno, manifestando la propria opinione su ciascuno di essi. Terminando, disse che a suo avviso il partito deve opporsi con tutte le sue forze all'adozione delle proposte relative alla chiusura.

L'assemblea promise al suo capo l'appoggio unanime del partito, ed ha deciso di fare quanto è in suo potere per far adottare l'emendamento di sir Stafford Northcote, il quale propone il rigetto dell'articolo primo del regolamento relativo alla chiusura.

---

Nella notte da venerdì a sabato, 4 corrente, vinto dal morbo che da parecchi giorni ne minacciava l'esistenza, moriva il signor **Giovanni Pioda**, Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario della Confederazione Svizzera presso il Governo di S. M.

La stima e le molte e costanti simpatie che l'egregio diplomatico seppe acquistarsi nel lungo periodo d'anni nel quale tenne fra noi l'alto ufficio, ne fanno più dolorosa e deplorata la perdita.

S. M. il Re, appena avuta la notizia della morte, fece esprimere alla famiglia del defunto le sue vive condoglianze.

Nel pomeriggio di ieri furono rese alla salma del compianto Ministro le estreme onoranze col rito e la solennità dovuti al grado ed alla carica.

Apriva la marcia del funebre corteo, che moveva dall'abitazione del defunto, in via della Stamperia, un battaglione di linea con musica e bandiera, quindi veniva il carro, i cui cordoni erano tenuti

alla destra dall'onorevole Mancini, Ministro degli Affari Esteri, dal senatore Chiesi, dal maggior generale Chudafy e dal duca Torlonia, ff. di sindaco di Roma;

alla sinistra da S. E. il barone Keudell, dal deputato Varè, dal prefetto Gravina e da un rappresentante della Repubblica Elvetica.

Dopo il carro seguivano il personale della Legazione svizzera colla bandiera della Confederazione; i membri del Corpo diplomatico, in grandissimo numero; le LL. EE. i Ministri Baccarini, Ferrero, Acton, Magliani, Berti e Zanardelli — l'on. presidente del Consiglio, ancora non del tutto ristabilito in salute, si era scusato e fatto rappresentare — i segretari generali, molti alti funzionari, un cerimoniere di Corte, senatori, deputati, amici del defunto, ecc.

Un drappello di vigili chiudeva il lungo ed imponente corteggio, al quale tenevano dietro oltre quaranta carrozze.

---

# TELEGRAMMI
### (AGENZIA STEFANI)

**Madrid**, 4. — Secondo un dispaccio ricevuto dal console spagnuolo in Alessandria, il colèra sarebbe scoppiato alla Mecca.

**Vienna**, 4. — Il *Fremdenblat* dice che i risultati delle elezioni italiane sono tanto più notevoli in quanto che essi sono la prima espressione della volontà nazionale emancipata mediante la recente riforma elettorale. Il giornale fa voti onde la nuova legge elettorale abbia buone conseguenze per l'unità e la prosperità del regno amico, e conchiude che la calma e l'ordine che ac-

compagnarono le elezioni hanno dimostrato lo spirito di legalità della massa degli elettori.

La *Neue Freie Presse* dice che il Ministero italiano ha riportato nelle elezioni un grande successo. Queste impongono al Governo il dovere di far sforzi per il miglioramento del pubblico insegnamento.

**Milano**, 4. — Stasera alle ore 5 arriverà a Milano il duca di Connaught col suo seguito. Ripartirà alle ore 7 per la linea Torino-Parigi.

**Innsbruck**, 4. — Il tratto di strada fra Bressanone e Bolzano è riaperto alla circolazione.

**Genova**, 4. — L'inaugurazione della ferrovia Novara-Pino fu rimandata ai giorni 18 e 19 corrente per disposizione governativa.

**Milano**, 4. — Col treno diretto per Mestre delle ore 12 55 è partito il conte Robilant, salutato alla stazione dal prefetto.

**Rovigo**, 4. — Nelle 24 ore il Po è decresciuto di 31 centimetri ed è a 0 97 sopra guardia. La Fossa Polesella è a 0 05 sotto guardia. L'inondazione del Polesine superiore è a 0 14; quella dell'inferiore è a 2 08 sotto guardia. Il dislivello delle acque è di metri 1 94. Il canal Bianco è a 2 37 sopra guardia ed ha aumentato di un centimetro nelle 24 ore.

Folta nebbia.

**Berlino**, 4. — Il *Berliner Tageblatt* dice che il risultato delle elezioni italiane ha il carattere di un'altra vittoria della democrazia liberale monarchica. Il punto importante è che il Ministero Depretis, anche senza il concorso della Destra, ha nei suoi amici politici un appoggio tale da assicurargli 70 voti di maggioranza assoluta. Il senso politico degli italiani ha sostenuto la nuova prova in modo eccellente. La composizione della nuova Camera non significa soltanto condanna dei partiti antinazionali ed antimonarchici, ma voto di fiducia nella Sinistra da parte della nazione.

**Milano**, 4. — Fu resa praticabile la strada di accesso al ponte di chiatte a Borgoforte sulla linea Mantova-Modena, e si è ripreso il trasbordo dei viaggiatori e delle merci.

**Tunisi**, 4. — Il bey nominò Si Asiz primo ministro in luogo di Si Mohamed e soppresse i ministeri della guerra e della marina.

**Parigi**, 4. — Gli inviati malgasci domandano alla Francia che essa riconosca la sovranità della regina di Madagascar su tutto il paese, ma la Francia vi si oppone.

**Parigi**, 4. — Grévy ricevette mons. di Rende, che gli presentò le sue credenziali.

**Cairo**, 4. — Bredif scrisse a Cherif pascià chiedendo perchè, mentre esiste un controllo europeo, egli non è invitato ad assistere alle sedute del Consiglio dei ministri. Cherif pascià non ha ancora risposto.

**Buda-Pest**, 4. — Al Comitato della Delegazione austriaca il ministro della guerra spiegò in lungo discorso i punti essenziali e la necessità della progettata nuova organizzazione dell'esercito.

**Marsiglia**, 4. — È arrivato il postale *Europa*, della Società Lavarello; giungerà domani sera a Genova.

**Cairo**, 5. — Il generale Alison, malgrado la domanda dei consoli, ricusò di spedire truppe nei distretti del Delta ove la popolazione si mostra irrequieta.

**Rovigo**, 5. — Continua il decrescimento del Po e del canal Bianco. Il Po è a 0 69 sopra guardia. L'inondazione del Polesine superiore è 0 07 sopra guardia, quella del Polesine inferiore è a 2 07 sotto guardia. Il dislivello delle acque è di metri 2. Il canal Bianco è a metri 3 e 32 sopra guardia.

Il tempo è nuvoloso.

**Firenze**, 5. — I granduchi di Russia Sergio e Paolo partiranno lunedì sera per Milano e pel S. Gottardo. Il granduca Costantino partirà per Venezia.

**Cairo**, 5. — Le notizie da Kartum sono cattive. La voce della presa della città, però, non è confermata. Il sedicente profeta dispone di 80,000 uomini.

**Belgrado**, 5. — Nel Consiglio dei ministri tenuto ieri sotto la presidenza del Re, fu deciso che il gabinetto Pirotchanatz rimanga al potere.

**Napoli**. 5. — La lotteria eseguita nella Villa Nazionale a beneficio degli inondati del Veneto ebbe un ottimo successo.

**Buda-Best**, 5. — La Commissione del bilancio della Delegazione austriaca approvò senza modificazione tutti i titoli del bilancio ordinario del ministero della guerra, dopo che il ministro ebbe risposto nuovamente a numerose domande relative alla riorganizzazione dell'esercito.

## BOLLETTINO METEORICO
### DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

**Roma**, 5 novembre.

| Stazioni | Stato del cielo 8 ant. | Stato del mare 8 ant. | Temperatura | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Massima | Minima |
| Belluno | — | — | — | — |
| Domodossola | coperto | — | 14,4 | 3 2 |
| Milano | 3/4 coperto | — | 13,4 | 6,1 |
| Verona | — | — | — | — |
| Venezia | coperto | — | 14,1 | 8,3 |
| Torino | 3/4 coperto | — | 12,4 | 5,8 |
| Parma | coperto | — | 12,8 | 6,5 |
| Modena | nebbioso | — | 16,0 | 10,5 |
| Genova | coperto | legg. mosso | 19,3 | 15 0 |
| Pesaro | coperto | calmo | 15,6 | 10,8 |
| P. Maurizio | coperto | legg. mosso | 17,8 | 11,7 |
| Firenze | coperto | — | 18,2 | 10,5 |
| Urbino | coperto | — | 13,8 | 10,5 |
| Ancona | 1/2 coperto | calmo | 16,0 | 11,9 |
| Livorno | coperto | legg. mosso | — | — |
| Perugia | coperto | — | 13,2 | 8,8 |
| Camerino | 3/4 coperto | — | 13,7 | 7,0 |
| Portoferraio | coperto | calmo | 19,1 | 12 9 |
| Aquila | coperto | — | 14,1 | 5,1 |
| Roma | 4,5 velato | — | 19,2 | 7,6 |
| Foggia | 1/4 coperto | — | 18,4 | 7,9 |
| Napoli | 1/4 coperto | calmo | 18,4 | 12,2 |
| Portotorres | 1/4 coperto | calmo | — | — |
| Potenza | 1/2 coperto | — | 13,3 | 3,5 |
| Lecce | 1/4 coperto | — | 18,2 | 10,2 |
| Cosenza | 1/4 coperto | — | 16,0 | 9,5 |
| Cagliari | sereno | calmo | 21,0 | 10,0 |
| Catanzaro | 3/4 coperto | — | — | — |
| Reggio Cal. | 3/4 coperto | calmo | 19,6 | 16,0 |
| Palermo | 1/4 coperto | calmo | 21,8 | 11,2 |
| Caltanissetta | sereno | — | 17,0 | 8,0 |
| P. Empedocle | sereno | calmo | 19,1 | 13,0 |
| Siracusa | sereno | calmo | 18,4 | 13,0 |

## Osservatorio del Collegio Romano — 4 novembre 1882.

**ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m,65.**

| | 8 ant. | Mezzodì | 3 pom. | 9 pom. |
|---|---|---|---|---|
| Barometro ridotto a 0° e ai mare | 770,3 | 770,1 | 769,4 | 771,1 |
| Termomet. esterno (centigrado) | 9,4 | 17,1 | 19,1 | 13,8 |
| Umidità relativa.... | 89 | 60 | 44 | 83 |
| Umidità assoluta.. | 7,87 | 8,67 | 7,53 | 9,76 |
| Anemoscopio e vel. orar. media in chil. | N. 6 | N. 2 | N. 0 | NNW. 0 |
| Stato del cielo...... | 2. veli | 0. sereno | 3. cumuli | 0. bello |

OSSERVAZIONI DIVERSE

*Termometro:* Mass. = 19,2 C. = 15,4 R. | Min. = 8,8 C. = 7,0 R.

## Osservatorio del Collegio Romano — 5 novembre 1882.

**ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m, 65.**

| | 8 ant. | Mezzodì | 3 pom. | 9 pom. |
|---|---|---|---|---|
| Barometro ridotto a 0° e al mare | 771,1 | 770,5 | 769,9 | 770,5 |
| Termomet. esterno (centigrado) | 8,2 | 16,6 | 17,2 | 12,6 |
| Umidità relativa... | 92 | 70 | 66 | 90 |
| Umidità assoluta... | 7,45 | 9,78 | 9,69 | 9,84 |
| Anemoscopio e vel. orar. media in kil. | NNW. 2 | NNW. 0 | NNW. 0 | Calma |
| Stato del cielo....... | 8. veli | 9. veli | 6. cirro-cumuli | 0. sereno |

OSSERVAZIONI DIVERSE

*Termometro:* Mass. = 17,3 C. = 13,8 R. | Min. = 7,6 C. = 6,1 R.

## LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA del dì 6 novembre 1882

| VALORI | GODIMENTO | VALORE | | PREZZI FATTI a contanti | | CORSI MEDI – CONTANTI | | CORSI MEDI – TERMINE | | Prezzi nominali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nominale | Versato | Apertura | Chiusura | Apertura | Chiusura | fine corr. | fine pross. | |
| Rendita italiana 5 0[0 | 1° gennaio 1883 | — | — | — | — | — | — | — | — | 87 52 1/2 |
| Detta detta 5 0[0 | 1° luglio 1882 | — | — | — | 89 70 | — | 89 70 | 89 95 | — | — |
| Detta detta 3 0[0 | 1° aprile 1883 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860/64 | 1° ottobre 1882 | — | — | — | — | — | — | — | — | 91 75 |
| Prestito Romano, Blount | » | — | — | — | — | — | — | — | — | 88 75 |
| Detto Rothschild | 1° giugno 1882 | — | — | — | — | — | — | — | — | 93 50 |
| Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0 | 1° ottobre 1882 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Obbligazioni Municipio di Roma | 1° luglio 1882 | 500 | 500 | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni Regia Cointeressata de'Tabacchi | » | 500 | 350 | — | — | — | — | — | — | — |
| Obbligazioni dette 6 0[0 | » | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendita austriaca | » | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Banca Nazionale Italiana | » | 1000 | 750 | — | — | — | — | — | — | — |
| Banca Romana | » | 1000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | 1040 » |
| Banca Generale | » | 500 | 250 | — | — | — | — | 548 50 | — | — |
| Società Generale di Credito Mobil. Ital. | » | 500 | 400 | — | — | — | — | — | — | — |
| Società Immobiliare | 1° ottobre 1882 | 500 | 500 | — | — | — | — | — | — | — |
| Banco di Roma | 1° luglio 1882 | 500 | 250 | — | — | — | — | — | — | 602 » |
| Banca Tiberina | » | 250 | 125 | — | — | — | — | — | — | — |
| Banca di Milano | » | 500 | 250 | — | — | — | — | — | — | — |
| Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito | 1° ottobre 1882 | 500 | 500 | — | — | — | — | — | — | 433 50 |
| Fondiaria Incendi | 1° gennaio 1882 | 500 | 100 oro | — | — | — | — | — | — | — |
| Id. Vita | » | 250 | 125 oro | — | — | — | — | — | — | — |
| Società Acqua Pia antica Marcia | 1° luglio 1882 | 500 | 500 | — | — | — | — | — | — | 890 » |
| Obbligazioni detta | » | 500 | 500 | — | — | — | — | — | — | — |
| Società Italiana per condotte d'acqua | » | 500 oro | 250 oro | — | — | — | — | — | — | 502 » |
| Anglo-Romana per l'illum. a Gas | » | 500 | 500 | — | — | — | — | — | — | 873 » |
| Compagnia Fondiaria Italiana | » | 150 | 150 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ferrovie complementari | » | 250 | 250 | — | — | — | — | — | — | 290 » |
| Telefoni ed applicazioni elettriche | 1° dicembre 1881 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
| Strade Ferrate Meridionali | 1° luglio 1882 | 500 | 500 | — | — | — | — | — | — | 458 » |
| Obbligazioni dette | — | 500 | 500 | — | — | — | — | — | — | — |
| Buoni Meridionali 6 0[0 (oro) | — | 500 | 500 | — | — | — | — | — | — | — |
| Obbl. Alta Italia Ferrovia Pontebba | — | 500 | 500 | — | — | — | — | — | — | — |
| Comp. R. Ferr. Sarde, az. di preferenza | — | 250 | 250 | — | — | — | — | — | — | — |
| Obbl. Ferrovie Sarde nuova emiss. 3 0[0 | 1° ottobre 1882 | 500 | 500 | — | — | — | — | — | — | 270 » |
| Azioni Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1a e 2a emissione | — | 500 | 500 | — | — | — | — | — | — | — |
| Obbligazioni dette | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gas di Civitavecchia | 1° luglio 1873 | 500 | 500 | — | — | — | — | — | — | — |

| Sconto | CAMBI | | PREZZI MEDI | PREZZI FATTI |
|---|---|---|---|---|
| 3 1/2 0[0 | Francia | 90 g. | 100 02 1/2 | 100 02 1/2 |
| | | chèques | 100 95 | 100 95 |
| 5 0[0 | Londra | 90 g. | 25 18 | 25 18 |
| | | chèques | — | — |
| 5 0[0 | Vienna e Trieste | 90 g. | — | — |
| 5 0[0 | Germania | — | — | — |
| | Oro | — | 20 27 Nom. | — |

Sconto di Banca 5 0[0.
Interessi sulle anticipazioni 6 0[0.

**PREZZI FATTI:**

**Rend. it. 5 0[0 (1° luglio 1882) 89 95 fine c.**
**Banca Generale 549, 548 fine corr.**

*Per il Sindaco:* A. MARCHIONNI.
*Il Deputato di Borsa:* P. LUIGIONI.

## RIASSUNTO della Situazione del dì 20 del mese di Ottobre 1882 del BANCO DI SICILIA

**Capitale sociale o patrimoniale utile alla tripla circolazione (R. D. 23 sett. 1874, N. 2237) L. 12,000,000.**
**Riserva metallica vincolata (Art. 57 Reg. 21 gennaio 1875) . . . . . . . L. 12,000,000.**

### ATTIVO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Casse e riserva** | | | L. 26,185,982 25 |
| **Portafoglio** — Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta a scadenza non maggiore di 3 mesi | L. 20,761,524 90 | | |
| id. maggiore di 3 mesi | „ 1,194,349 04 | | |
| Cedole di rendita e cartelle estratte | „ 49,762 44 | „ | 22 005,636 38 |
| Boni del Tesoro acquistati direttamente | „ „ | | |
| Cambiali in moneta metallica | „ „ | | |
| Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica | „ „ | „ | |
| **Anticipazioni** | | | „ 6,799,876 10 |
| **Titoli** — Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca | L. 4,616,522 22 | | |
| Id. id. per conto della massa di rispetto | „ 380,994 65 | | 5,383,796 61 |
| Id. id. pel fondo pensioni o cassa di providenza | „ 175,785 61 | | |
| Effetti ricevuti all'incasso | „ 210,494 13 | | |
| **Crediti** | | | „ 10,996,111 44 |
| **Sofferenze** | | | „ 3,622,893 71 |
| **Depositi** | | | „ 13,298,138 97 |
| **Partite varie** | | | „ 7,777,354 86 |
| TOTALE | | | L. 96,069,790 32 |
| **Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso** | | | „ 887,737 57 |
| TOTALE GENERALE | | | L. 96,957,527 89 |

### PASSIVO.

| | |
|---|---|
| **Capitale** | L. 11,200,000 „ |
| **Massa di rispetto** | „ 2,300,000 „ |
| **Circolazione** biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa | „ 33,365,232 „ |
| **Conti correnti ed altri debiti a vista** | „ 30,764,222 85 |
| **Conti correnti ed altri debiti a scadenza** | „ „ |
| **Depositanti** oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro | „ 13,298,138 97 |
| **Partite varie** | „ 4,448,000 33 |
| TOTALE | L. 95,375,594 65 |
| **Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso** | „ 1,581,933 24 |
| TOTALE GENERALE | L. 96,957,527 89 |

### *Distinta della Cassa e Riserva.*

| | |
|---|---|
| Oro | L. 9,017,530 „ |
| Argento | „ 4,090,278 70 |
| Bronzo nella proporzione dell'uno per mille (Art. 30 Reg. 21 gennaio 1875) | „ 2,571 55 |
| Biglietti consorziali | „ 10,018,252 „ |
| RISERVA | L. 23,128,632 25 |
| Biglietti di altri Istituti d'emissione | „ 3,057,350 „ |
| Bronzo eccedente la proporzione dell'uno per mille | „ „ |
| CASSA | L. 26,185,982 25 |

### *Biglietti, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa in circolazione.*

| Valore | Numero | |
|---|---|---|
| da L. 50 | 157,111 | L. 7,855,550 „ |
| da L. 100 | 81,021 | „ 8,102,100 „ |
| da L. 200 | 27,503 | „ 5,500,600 „ |
| da L. 500 | 12,273 | „ 6,136,500 „ |
| da L. 1000 | 5,593 | „ 5,593 000 „ |
| SOMMA | | L. 33,187,750 „ |

### *Biglietti, ecc., di tagli da levarsi di corso.*

| Valore | Numero | |
|---|---|---|
| da L. 1 | 94,411 | L. 94,411 „ |
| da L. 2 | 14,653 | „ 29,306 „ |
| da L. 5 | 3,597 | „ 17,985 „ |
| da L. 10 | 1,512 | „ 15,120 „ |
| da L. 20 | 1,033 | „ 20,660 „ |
| TOTALE | | L. 33,365,232 „ |

Il rapporto fra il capitale L. 12,000,000 „ e la circolazione . . . L. 33,365,232 „ è di uno a 2 780

Il rapporto fra la riserva „ 23,128,632 25 ( la circolazione L. 33,365,232 „ e gli altri debiti a vista „ 30,764,222 85 ) „ 64,129,454 85 è di uno a 2 772

### *Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e a l' anno.*

| | 3 mesi | 4 mesi |
|---|---|---|
| Sulle cambiali ed altri effetti di commercio | L. 5 | 5 1/2 |
| Sulle cambiali pagabili in metallo | „ | „ |
| Per le anticipazioni su titoli e valori | „ 6 | „ |
| Per le anticipazioni su sete | „ | „ |
| Sui conti correnti passivi | „ „ | „ |

Palermo, 28 ottobre 1882.

Visto — IL DIRETTORE GENERALE
E. NOTARBARTOLO.

Il Ragioniere Capo
G. BAZAN.

6086

(2ª *pubblicazione*)

### ESTRATTO DI BANDO
**per vendita giudiziale.**

Nel giudizio di espropriazione promosso dal Demanio nazionale, in persona del ricevitore del registro di Civita Castellana, rappresentato dal sottoscritto, contro Stanislao, Giuseppe, Giovanni e Angelo fratelli Laurenti, domiciliati a Civita Castellana, il Tribunale civile di Viterbo, con sentenza pubblicata nella udienza del 16 gennaio 1882, ordinò la vendita degli infrascritti stabili, ed il presidente del detto Tribunale con ordinanza 15 maggio decorso fissò per l'incanto la udienza del giorno 31 luglio 1882.

Per mancanza di offerenti fu ordinata la rinnovazione dell'incanto per la udienza del giorno 28 settembre prossimo passato, col ribasso di un decimo del prezzo agli stabili attribuito, e per mancanza di offerenti fu ordinato un nuovo incanto per la udienza *del giorno sette dicembre* 1882, *col ribasso di altro decimo.*

*Descrizione degli stabili.*

1. Bottega composta di un vano, posta in Civita Castellana, in via del Corso, civico n. 1143, confinante coi beni di Deangelis Scipione, distinta in mappa Città col num. 150, col reddito imponibile di lire 22 50.

2. Bottega composta di due vani, situata come sopra, civico n. 1144, confinante la suddetta bottega, gli eredi Spadaccioli, distinta in mappa sezione Città col n. 150, col reddito imponibile di lire 45.

Le condizioni della vendita si leggono nel bando presso la cancelleria.

Viterbo, 1º novembre 1882.

AVV. GIUSTINO GIUSTINI
6102 procuratore erariale delegato.

### AVVISO.
(2ª *pubblicazione*)

Nel giorno 6 dicembre 1882, innanzi la seconda sezione del Tribunale civile di Roma, si procederà alla vendita giudiziale dei seguenti fondi, in due separati lotti, espropriati in danno di Giovanni e Michelangelo Cinotti, ad istanza della signora Teresa Cinotti:

Casa con giardino, vicolo del Canestraro, nn. 53 e 54, rione XIII, n. 890. L. 6200.

Terreno vignato, seminativo e casa annessa, posto nel territorio di Roma, via Affoga l'Asino, mappa 116 sub. 1 e 2, 510, 517, 518, 213, 214, di tavole 68 95. L. 1000.

Roma, 4 novembre 1882.

6127 AVV. MERCANTI ACHILLE.

### AVVISO.
(2ª *pubblicazione*)

Il sottoscritto procuratore di Giovannini Lorenzo, del Fornovolasco, rende noto a senso dell'articolo 23 Codice civile che, dietro analogo ricorso, il Tribunale civile di Castelnuovo di Garfagnana, con provvedimento reso il 2 ottobre 1882, ordinò che fossero assunte informazioni in ordine alla dimanda di dichiarazione di assenza di Giovannini Nicolao del detto Lorenzo, domiciliato e già residente al Fornovolasco, comune di Vergemoli, delegando all'uopo il pretore di Gallicano.

5552 AVV. A. VITTONI proc.

### AVVISO
**per dichiarazione d'assenza.**
(2ª *pubblicazione*)

Il Tribunale civile e correzionale di Genova, con suo decreto 5 settembre 1882, reso sulle istanze di Caterina Parodi fu Paolo, moglie a Bartolomeo Pinasco, ammessa al gratuito patrocinio con decreto della Commissione presso il Tribunale civile di Genova, 21 agosto 1882, mandò prima ed avanti ogni cosa ad eseguire gli incombenti prescritti dall'articolo 23 del Codice civile per la dichiara d'assenza dei propri fratelli Michele e Domenico Parodi fu Paolo.

5516 F. BUSTICCA proc.

P. G. N. 70223.

## S. P. Q. R.

### NUOVO AVVISO in seguito alla deserzione d'asta per vendita di piombo usato.

Riuscito infruttuoso l'esperimento praticatosi ieri per la vendita di circa ottanta tonnellate di piombo usato esistente nei magazzini comunali, s'invita nuovamente il pubblico a concorrere all'asta che, attesa la decretata abbreviazione dei termini, avrà luogo il giorno di lunedì 13 novembre corrente, alle ore 11 1/2 antimeridiane, nella solita sala delle licitazioni in Campidoglio, sotto la presidenza dell'on. signor ff. di sindaco, o di chi per esso, osservate le seguenti norme:

1. L'asta sarà tenuta ad offerte segrete, ed il deliberamento avrà luogo qualunque sia il numero dei concorrenti, a forma dell'art. 88 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852.
2. Il detto piombo è vendibile in un solo lotto per la quantità che effettivamente risulterà nell'atto della consegna, senza nessun abbuono o calo di peso.
3. Le offerte dovranno essere scritte su carta da bollo da lire 1 20, ed oltre la firma dell'offerente dovranno contenere la elezione del suo domicilio in Roma ed il prezzo, in lettere e non in cifre, che si esibisce per ogni tonnellata di piombo.
4. Non saranno accettate offerte se non siano corredate della fede del cassiere comunale di aver depositato presso di lui la somma di lire 2500 in garanzia degli obblighi che vanno ad assumersi.
5. Prima della stipulazione del contratto dovrà l'aggiudicatario versare la somma di lire 1600 per le spese inerenti all'asta ed al contratto stesso, che saranno ad intero suo carico.
6. Fino alle ore 11 1/2 antimeridiane del giorno di giovedì 23 novembre corrente potranno essere presentate, mediante schede, le migliorie d'aumento non inferiori al ventesimo del prezzo della provvisoria aggiudicazione; del che, seduta stante, sarà redatto verbale di aggiudicazione vigesimale.
7. L'acquirente, a tutte sue spese, dovrà asportare dai magazzini comunali il piombo nel tempo e termine di giorni otto decorrendi dal giorno della stipulazione del contratto.
8. Il deposito sarà restituito all'acquirente in seguito dell'esibizione della ricevuta di pagamento alla Cassa comunale e del certificato dell'ingegnere capo della Divisione idraulica che attesti essere stati sgombrati i depositi.

Roma, dal Campidoglio, il 3 novembre 1882.

6129 *Il Segretario generale*: A. VALLE.

---

## SOCIETÀ EDIFICATRICE DI CASE PER LA CLASSE POVERA E LABORIOSA

(2ª *pubblicazione*)

Non avendo avuto luogo il 29 giugno p. p. l'adunanza generale per mancanza di numero legale, sono nuovamente convocati tutti i soci per il giorno di giovedì 16 corrente, a mezzodì preciso, per deliberare sul seguente

**Ordine del giorno:**

1. Resoconto del Consiglio d'amministrazione della gestione 1881;
2. Bilancio dell'anno 1881;
3. Rapporto di sindacazione del bilancio stesso;
4. Rinnovazione di un terzo del Consiglio d'amministrazione;
5. Nomina dei tre sindacatori per l'esercizio 1882.

L'adunanza avrà luogo nella sala della Cassa di Risparmio in Roma.

Roma, 6 novembre 1882.

*Il Presidente dell'Assemblea generale*
6137 Principe D. MARCANTONIO BORGHESE.

---

### Provincia di Ascoli Piceno

## MUNICIPIO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

### Avviso di miglioria *a seguito di aumento del* 20mo.

Essendo stato presentato in tempo utile a quest'ufficio comunale un partito in aumento del ventesimo al prezzo di lire 18,150, di cui con verbale del giorno 12 ottobre corrente mese fu deliberato l'appalto per la riscossione del dazio di consumo governativo ed addizionale sul vino, vinello, mezzovino, posca ed agresto pel triennio 1883-1885, si porta a pubblica notizia che alle ore 10 antimeridiane del giorno 15 novembre venturo, in questa residenza municipale, innanzi al signor sindaco, o chi per esso, si procederà, col metodo dell'estinzione della terza ed ultima candela vergine, al definitivo incanto per ottenere un ulteriore aumento sull'offerta somma di lire 19,057 50, annuo canone per l'appalto del suindicato dazio, avvertendo che in mancanza di concorrenti, l'appalto sarà definitivamente aggiudicato a favore di chi ha portata la miglioria d'aumento del ventesimo al prezzo del provvisorio deliberamento.

Ogni ulteriore offerta in aumento non potrà essere inferiore a lire 50, ferme rimanendo del resto tutte e singole condizioni espresse nel precitato avviso d'asta in data 23 settembre decorso.

San Benedetto del Tronto, 30 ottobre 1882.

Visto — *Il Sindaco ff.*: SERAF. VOLTATTORNIA.

6131 *Il Segretario comunale*: R. MARINI.

---

P. G. N. 70224.

## S. P. Q. R.

### AVVISO DI VIGESIMA — Fornitura di tubi in ghisa.

Mediante ribasso di centesimi 10 per ogni cento lire sulla somma di L. 61,100 prevista per l'appalto della fornitura di tubi in ghisa occorrenti alla prosecuzione della rete d'inaffiamento dei nuovi quartieri, alla rinnovazione di un tratto della condottura detta dei Quattro Fiumi, non che alla rinnovazione di quella della fontana della Madonna de' Monti, ieri ebbe luogo l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto stesso.

Si fa ora noto che, stante la decretata abbreviazione dei termini, fino alle ore 11 1/2 antimeridiane del giorno di lunedì 13 novembre corrente potranno essere presentate all'on. signor ff. di sindaco, od a chi per esso, le schede per le migliorie di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo della provvisoria aggiudicazione; del che, seduta stante, sarà redatto verbale di aggiudicazione vigesimale, ferme restando tutte le condizioni contenute nell'avviso d'asta del 24 ottobre prossimo passato, n. 67791.

Roma, dal Campidoglio, il 3 novembre 1882.

6130 *Il Segretario generale*: A. VALLE.

---

## DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE della Divisione di Piacenza (7ª)

### Avviso di provvisorio deliberamento (N. 28).

A termine dell'art. 98 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852, si notifica che le provviste di

**Grano nazionale**

occorrenti ai Panifici militari sottoindicati, di cui nell'avviso d'asta del 23 ottobre 1882, n. 27, sono state in incanto d'oggi deliberate ai prezzi seguenti:

Pel Panificio militare di Pavia lotti 17, quintali 1700, a L. 25 46 per quintale.
Id. Cremona id. 15, id. 1500, a „ 25 22 id.

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile, ossia i fatali, per presentare offerte di ribasso, non minori del ventesimo sui prezzi sopra indicati, scade alle ore 2 pomeridiane (tempo medio di Roma) del giorno 8 novembre 1882, spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla colla ricevuta del deposito prescritto di lire 200 per ciascun lotto, uniformandosi ad un tempo a tutte le prescrizioni portate dal detto avviso d'asta.

Piacenza, 3 novembre 1882.

**Per la Direzione**
6133 *Il Capitano Commissario*: C. MONDINO.

---

## COMUNE DI RIPI

### AVVISO D'ASTA in secondo esperimento.

Alle ore 3 pom. e seguenti del giorno 9 novembre prossimo futuro, innanzi il R. sindaco, o chi ne farà le veci, si procederà all'appalto del

Dazio consumo governativo, compresa la sopratassa comunale per l'anno 1883 sul vino, liquori, carni da macello (escluse le carni suine), generi di pizzicheria e pane.

**Condizioni dell'appalto.**

1. L'appalto s'intende fatto per un anno, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre 1882.
2. L'incanto sarà aperto sulla somma di lire italiane 5000 (lire cinquemila).
3. L'asta sarà tenuta col sistema della candela vergine, ed in conformità delle disposizioni contenute nel regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.
4. L'aggiudicazione seguirà anche mediante una sola offerta.
6. Ciascuna offerta non sarà minore di lire 5.
6. Per concorrere all'asta si dovrà constatare, mediante quietanza del tesoriere comunale, di aver depositato nella Cassa del comune lire settecento, delle quali lire 500 a titolo di garanzia e lire 200 a titolo di deposito delle spese d'asta. I depositi saranno restituiti agli offerenti dopo terminata la gara, ad eccezione di quello dell'aggiudicatario, al quale gli sarà conteggiato nel fine dell'appalto.
7. Tutte le spese di asta, comprese quelle dell'atto di sottomissione, registro, inserzioni, ecc., sono a carico dell'aggiudicatario.
8. Il comune si obbliga di somministrare *gratis* i bollettari ed altri stampati all'appaltatore, ed in corrispettivo si riserva il decimo sugli utili.
9. Il termine per migliorare l'offerta, non minore del vigesimo (fatali), è fissato alle ore tre pom. del giorno 24 novembre prossimo futuro. Le tariffe, capitolati, la legge e regolamenti relativi all'appalto, si troveranno depositati nella segreteria comunale, ove chiunque può prendere visione, nelle ore di ufficio.

Il presente viene inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Ripi, 24 ottobre 1882.

6135 *Il Segretario comunale*: G. B. GALLI.

# COMUNE DI CHIARAMONTI

## AVVISO D'ASTA per il giorno 15 novembre 1882.

Si rende noto che alle ore 11 antimeridiane del giorno quindici del mese di novembre prossimo, in una delle sale della Deputazione provinciale, gentilmente concessa, nanti il sindaco del detto comune, o di chi per lui, coll'assistenza dell'infrascritto notaio, si procederà al primo incanto, col metodo delle candele, per lo

Appalto della costruzione di una chiesa parrocchiale in Chiaramonti, da erigersi sull'antico Oratorio di Santa Croce, e di un locale ad uso d'ufficio comunale e scuole nello stesso comune.

Gli aspiranti a tale impresa sono invitati a presentarsi nell'ufficio provinciale in Sassari, nel giorno ed ora suindicati, per fare le loro offerte di ribasso in ragione di un tanto per cento sul montare dell'appalto, preventivato per la chiesa in lire 68,300, e per la casa comunale in lire 12,634 63, e quindi in complesso lire 81,134 63.

L'appalto è vincolato all'osservanza dei capitoli d'onere; per essere ammesso a far partito l'aspirante dovrà esibire un certificato rilasciato dall'ufficio tecnico provinciale, o da altro ufficio d'arte di pubblica amministrazione, ed essere pure beneviso all'Amministrazione appaltante.

Dovrà inoltre depositare la somma di lire quattromila, in moneta o biglietti di corso legale, per garanzia delle offerte e per le spese contrattuali ed accessorie.

La cauzione definitiva è fissata in lire ottomila, in danaro od in rendita pubblica al corso di Borsa.

Al migliore offerente verrà provvisoriamente aggiudicato l'appalto, restando utile, per la presentazione del ribasso del ventesimo od altro maggiore, il termine di giorni cinque, che scadrà al mezzodì del 21 dello stesso mese di novembre.

I pagamenti in acconto, durante il corso dell'opera, si faranno dalla Banca Commerciale Sarda, presso la quale trovasi già depositata tutta la somma occorrente per l'intero costo delle opere.

Nella segreteria provinciale si potrà aver contezza dei capitoli d'appalto, perizia dei lavori, disegni, e di quant'altro può riferirsi agli obblighi dell'appaltatore.

Le spese tutte d'incanti, contratto, tassa di registro, carta da bollo, inserzioni e disegni sono a carico del deliberatario.

Sassari, 23 ottobre 1882.

6132 *Il Notaio incaricato*: PROTO SECCHI.

# MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

## DIREZIONE DELL'ECONOMATO GENERALE

### AVVISO.

Ai pubblici incanti tenuti oggi ai termini dell'avviso d'asta 19 ottobre 1882, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno stesso, n. 245, gli appalti delle forniture di carta a mano ed a macchina occorrenti all'Economato generale furono provvisoriamente aggiudicati come appresso:

Lotto 1°, col ribasso del 5 50 per 100 sui prezzi della tariffa.
Lotto 2°, id. del 3 50 id. id.

Si rende quindi di pubblica ragione che il termine utile per presentare le offerte di ribasso, non minori del ventesimo sui prezzi di deliberamento provvisorio per ciascun lotto, scadrà ad un'ora pomeridiana del giorno 25 novembre in corso.

Il ribasso sarà unico per ciascun lotto, e sarà applicato complessivamente ai prezzi delle tariffe relative.

Le offerte suddette dovranno essere presentate insieme al deposito voluto, nel termine suindicato, alla segreteria dell'Economato generale in Roma, via della Stamperia, n. 11.

Coloro che non avendo presentata dimanda di ammissione al primo incanto volessero concorrere all'appalto dovranno uniformarsi al disposto negli articoli 4 e 5 dell'avviso d'asta precitato 19 ottobre 1882.

Il capitolato d'oneri, le tariffe ed i campioni sono visibili in tutte le ore di ufficio presso la segreteria dell'Economato generale.

Roma, li 6 novembre 1882.

6162 *Per l'Economato generale*: C. BARBARISI.

# MUNICIPIO DI ALESSANDRIA

## Avviso di provvisorio deliberamento.

Si rende noto che con verbale in data d'oggi venne aggiudicato a favore del signor Giuseppe Torre l'appalto triennale per la riscossione dei dritti di piazza per l'occupazione del suolo pubblico, di peso sul mercato della frutta e degli erbaggi, e di occupazione del mercato in via San Lorenzo, mediante l'annuo prezzo complessivo di lire 26,767 50.

I fatali per la presentazione di un'offerta di miglioramento del prezzo di aggiudicazione, non inferiore però al ventesimo, scadono al mezzodì del 19 corrente novembre.

Alessandria, il 3 novembre 1882.

6156 *Il Segretario capo*: CERIANA.

# IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduto il R. decreto 6 aprile 1882, col quale venne dichiarata di pubblica utilità la conduttura d'acqua potabile determinata dal comune di Olevano Romano;

Vedute le quitanze esibite dal Municipio predetto in data 7 corrente, da cui risulta l'avvenuto pagamento diretto delle indennità dovute ai proprietari dei terreni che accettarono quelle offerte dal Municipio stesso;

Veduto l'art. 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359,

**Decreta:**

Art. 1. Il municipio di Olevano Romano è autorizzato alla immediata occupazione degli stabili descritti nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto, a cura e spese del Municipio predetto, sarà registrato all'ufficio di registro, inscritto nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'ufficio delle ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del municipio di Olevano, notificato ai proprietari interessati, all'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Palestrina per l'annotazione a favore del comune di Olevano Romano della servitù perpetua di acquedotto sui terreni sotto descritti.

Art. 3. Il sindaco di Olevano Romano provvederà inoltre a fare affiggere all'albo pretorio del Municipio il presente decreto, ed a notificarlo agli interessati a mezzo d'usciere comunale.

*Quadro dei proprietari che hanno accettata l'indennità offerta per l'imposizione della servitù di acquedotto sui loro fondi qui appresso descritti:*

1. Antonelli eredi di Antonio, e per esso Nicola Antonio e Paolo Antonelli del fu Ignazio — Bosco ceduo: 40 × 4 = m. q. 160, numero di mappa: parte del n. 982, posto nel territorio di Olevano Romano, confinanti Pratesi Francesco, Parrocchia di Santa Margherita — Prezzo di offerta lire 48.

2. Parrocchia di Santa Margherita — Seminativo: 35 × 4 = m. q. 140, numero di mappa: parte del n. 2413, posto nel territorio di Olevano Romano, confinanti Antonelli eredi di Antonio e Petrucca Antonio — Prezzo di offerta lire 42.

3. Petrucca Antonio, e per esso Giuseppe e Raffaelle Mattei di Benedetto — Seminativo: 50 × 4 = m. q. 200, numero di mappa: parte del n. 984, posto nel territorio di Olevano Romano, confinanti Parrocchia Santa Margherita e Scarlatti Antonio — Prezzo di offerta lire 60.

4. Scarlatti Antonio, e per esso Scarlatti Ruggero del fu Benedetto — Seminativo: 20 × 4 = m. q. 80, numero di mappa: parte del n. 975, posto nel territorio di Olevano Romano, confinanti Petrucca Antonio e Cappelli Vincenzo — Prezzo di offerta lire 24.

5. Coppelli Vincenzo — Seminativo: 109 × 4 = m. q. 436, num. di mappa: parte del n. 974, posto nel territorio di Olevano Romano, confinanti Scarlatti Antonio e Schiena Filippo — Prezzo di offerta lire 130 80.

Roma, 17 ottobre 1882.

6119 *Il Prefetto*: GRAVINA.

# INTENDENZA DI FINANZA IN MESSINA

## Avviso per ribasso in grado di ventesima *per l'appalto della fornitura stampati del magazzino compartimentale in Messina.*

Premesso che con avviso del 7 agosto 1882, pubblicato secondo legge nei soliti luoghi e nel Foglio periodico degli annunzi legali di questa Prefettura degli 11 stesso agosto, n. 612, si dichiarava che il termine per presentare a questa Intendenza le offerte di ribasso in grado di ventesimo, per l'appalto della fornitura stampati pel magazzino compartimentale di Messina, scadeva alle ore 2 pom. del 22 detto agosto;

Ritenuto che queste offerte furono presentate e che, con l'avviso 29 ripetuto agosto, venne indetto pel giorno 16 successivo settembre l'incanto definitivo che fu già celebrato;

Visto il decreto di S. E. il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, col quale, rilevando che l'incanto definitivo del 16 settembre fu celebrato in base ad erronea somma del ribasso del ventesimo, lo ha annullato e prescritto la pubblicazione di un nuovo avviso per l'offerta del ventesimo all'aggiudicazione del 7 agosto 1882;

In conseguenza di ciò,

Si fa noto che il termine utile per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo sul prezzo del detto deliberamento 7 agosto 1882, cioè del due per cento sui prezzi delle tariffe annesse al capitolato d'oneri, andrà a scadere il giorno quattordici corrente mese alle ore 12 meridiane.

Le offerte medesime saranno ricevute da questa Intendenza insieme alla prova dell'eseguito deposito di lire cinquecento per garanzia dell'offerta stessa ed alla domanda e documenti prescritti dall'art. 6 del capitolato, che per norma si riporta qui sotto.

« Art. 6. I concorrenti all'appalto presenteranno, in piego a parte, la domanda di ammissione in carta bollata da una lira, con l'indicazione del proprio domicilio nel Regno. Alla domanda stessa dovranno unirsi i titoli dai quali risulti che il concorrente abbia uno stabilimento tipografico capace di soddisfare alle esigenze dell'appalto, posto in una delle seguenti città capoluogo di provincia: Messina, Catania, Siracusa e Reggio Calabria. »

Messina, 4 novembre 1882.

6136 **Per l'Intendente di finanza**
*Il Segretario*: LOMBARDO.

## R. TRIBUNALE DI COMMERCIO di Roma.

AVVISO.

Con sentenza di questo Tribunale di pari data è stato dichiarato il fallimento di Pietro Serafini Fracassini, negoziante di drapperie per uomo, in via degli Orfani, n. 84, delegandosi alla procedura degli atti il giudice di questo Tribunale, cav. Massimo, e nominando a sindaci provvisori i signori Deodato Pacifico e Lorenzo d'Ormea.

Ha ordinata l'immediata apposizione dei suggelli sugli effetti mobili del fallito, ed ha stabilito il giorno 20 corrente mese, ore 10 ant., per l'adunanza dei creditori, onde addivenire alla proposta per la nomina del sindaco definitivo.

Si è riservato di stabilire con successiva sentenza la data della cessazione dei pagamenti.

Roma, 4 novembre 1882.

6152 Il canc. REGINI.

## R. TRIBUNALE DI COMMERCIO di Roma.

AVVISO.

Con sentenza di questo Tribunale di pari data è stato dichiarato il fallimento di Alatri Pacifico, commerciante in Roma, delegandosi alla procedura degli atti il giudice di questo Tribunale signor cav. Tonetti, e nominandosi a sindaco provvisorio il signor avv. Francesco Valle.

Ha ordinato la immediata apposizione dei suggelli sugli effetti mobili del fallito, ed ha stabilito il giorno 16 corrente mese per l'adunanza dei creditori, alle ore 12 meridiane, onde addivenire alla proposta per la nomina del sindaco definitivo.

Si è riservato di stabilire con successiva sentenza la data della cessazione dei pagamenti.

Roma, 4 novembre 1882.

6151 Il cancelliere REGINI.

## AVVISO.

Ad istanza della signora Monti Vittori Giuseppa, non che del signor Temistocle Fortini, come di lei marito per la legale assistenza, domiciliato elettivamente in Roma, via dei Cestari, n. 29, presso il procuratore Alessandro Emilio Piccinini, dal quale sono rappresentati, ed ammessi al patrocinio gratuito con decreto della Commissione presso la suddetta Corte in data 19 luglio 1882,

Io Giuseppe Alessi, usciere presso la Corte d'appello di Roma, a sensi dell'articolo 141 Codice procedura civile, cito i signori Petani Rosa, Baldassarini Ernesto e Primotini Pietro a comparire avanti la Corte d'appello di Roma nell'udienza dei 30 novembre 1882, ore 11 antimeridiane, premesso che gli istanti dichiarano di appellare la sentenza resa dal Tribunale civile di Frosinone del giorno 10 marzo 1882, perchè ingiusto e lesivo dei diritti degli istanti.

Roma, 4 novembre 1882.

6128 L'usciere GIUSEPPE ALESSI.

## REGIA PREFETTURA DI PALERMO

### Avviso di seguito deliberamento.

In seguito allo incanto tenuto in questa Prefettura il giorno 25 corrente mese, lo

Appalto del trasporto dei pacchi postali in Palermo, sciolti o raccolti in qualsiasi modo, entro sacchi, paniere od altri recipienti, senza limitazione di numero, peso e volume, non che di tutti gli oggetti vuoti che si adoperano per la spedizione dei pacchi stessi pel quadriennio dal 1° gennaio 1883 a tutto dicembre 1886,

venne provvisoriamente aggiudicato col ribasso di lire 21 50 per cento sul prezzo di lire 40,000, portato per base d'asta.

Il termine utile dei fatali, per presentare offerte di ribasso non inferiori al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione provvisoria, scadrà alle ore 12 merid. del dì 9 novembre p. v.

Le offerte dovranno essere scritte in carta da bollo da lira una e corredate dai certificati e deposito prescritti con l'avviso d'asta del venticinque scorso mese.

Nel caso sarà presentata più di una offerta avrà la preferenza la migliore, e fra le uguali quella presentata prima.

Palermo, 28 ottobre 1882.

6138 *Il Segretario delegato*: L. CIMINO.

## CITTÀ DI SALUZZO

### Avviso di secondo incanto.

Essendo stato presentato in tempo utile un partito di aumento del vigesimo al prezzo di lire 6400 a cui con verbale del 21 ottobre u. s. venne aggiudicata la locazione dodicennale di questo gasogeno municipale, si previene il pubblico che alle ore 2 pomeridiane del giorno 18 corrente (sabato) si procederà dal sindaco, o da chi per esso, in una sala della segreteria municipale, ad un secondo incanto per l'aggiudicazione definitiva di detta locazione, colle seguenti avvertenze:

1. L'incanto verrà aperto sull'annuo prezzo di lire 6720, ed avrà luogo col metodo della estinzione della candela vergine, osservate le formalità prescritte dal vigente regolamento di Contabilità generale dello Stato.

2. Trattandosi di secondo incanto si previene che l'asta avrà luogo anche con un solo offerente, ai sensi dell'art. 88 del predetto regolamento.

3. Per tutti gli atti, obblighi e condizioni si avrà riferimento al primo avviso d'asta stato diramato il 27 settembre u. s. ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* il 5 successivo mese di ottobre.

Dato a Saluzzo, addì 3 novembre 1882.

6142 *Il Segretario civico*: VEGETTI.

## ESTRATTO DI DOMANDA di svincolo di cauzione notarile.

(2ª *pubblicazione*)

Pietro e Francesco Giovanni Antonio fu Giovacchino Calanzano, residenti in Occhieppo Superiore, presentarono domanda alla cancelleria del Tribunale di Biella per ottenere lo svincolo della cauzione prestata dal defunto notaio Francesco Teodoro Calanzano, già domiciliato nel suddetto comune, per l'esercizio del notariato, quale cauzione risulta dall'ipoteca a cui venne sottoposta la rendita di lire sessanta sul Debito Pubblico, col n. 24229 nero e 419529 rosso, colla data del 30 giugno 1862, intestata allo stesso notaio Calanzano.

5936 AVV. BERSANO proc. capo.

## AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Nel giorno tredici dicembre 1882, innanzi la prima sezione del Tribunale civile di Roma, si procederà alla vendita giudiziale del seguente fondo espropriato in danno del signor Ignazio Fracassini Serafini, ad istanza del signor Pietro Silenzi fu Gio. Battista, anche quale cessionario della moglie Silvia Roesler-Franz:

Secondo, terzo, quarto e quinto piano della casa in Roma, in via della Stelletta, n. 14, segnata in catasto al rione IV col n. 282 sub. 2, composta di piani cinque e vani 25, per lire 33,750.

Roma, 6 novembre 1882.

6134 AVV. SARAIVA ACHILLE.

## AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Il Tribunale civile e correzionale di Genova con sentenza in data 27 luglio 1882, resa sulle istanze del signor Deferrari Bernardo fu Agostino, residente in Genova, ammesso al gratuito patrocinio con decreto 28 marzo 1881, dichiarava l'assenza del costui fratello Deferrari Cesare fu Agostino, ordinando che la detta sentenza sia notificata e pubblicata a termini di legge.

Genova, 1° ottobre 1882.

5545 D. LERTORA proc.

## AVVISO.

Dovendosi il comune di Marzano di Nola provvedere di un posto di notaro, tutti coloro che vorranno concorrervi potranno tra giorni quaranta da oggi presentare a questo Consiglio notarile le loro dimande con i documenti prescritti dall'articolo 27 del regolamento sul Notariato. Elasso tal termine non verranno accolte altre dimande.

Avellino, 29 settembre 1882.

6139 Il presidente FELICE GALEOTA.

(2ª *pubblicazione*)

## ESTRATTO DI BANDO per vendita giudiziale.

Nel giudizio di espropriazione promosso dal Demanio dello Stato in persona del signor ricevitore del registro di Montefiascone, rappresentato dal sottoscritto, contro Regis Vincenzo, Gio. Battista, Geltrude, Rufina e Settimia, domiciliati a Capodimonte, il Tribunale civile di Viterbo con sentenza pubblicata nella udienza del giorno 5 luglio 1882 ordinò la vendita degli infrascritti stabili, ed il presidente del detto Tribunale con ordinanza 6 ottobre testè decorso fissò per l'incanto la udienza del giorno sette dicembre 1882.

*Descrizione degli stabili.*

1. Case, stalla e rimessa, poste in Capodimonte, sulla via di Marta, distinte in catasto, sez. 1ª, coi numeri di mappa 251 sub. 1 rata, 251 sub. 3 e 1513, del reddito imponibile di lire 54 37, confinanti Manini Giuseppe, Rebecchini Gio. Battista, Rossi Giuseppe, salvi ecc., gravate del tributo diretto verso lo Stato di lire 6 80.

2. Terreno prativo, posto nel territorio di Capodimonte, in vocabolo Prato del Serparo, distinto in mappa, sez. 3ª, col n. 6, della superficie di are 22 e cent. 70, dell'estimo catastale di scudi 8 40, confinanti in tutti i lati, i beni di Brenciaglia Enrico e Napoleone, gravato del tributo diretto di lire 0 67.

Le condizioni della vendita si leggono nel bando presso la cancelleria.

Viterbo, 1° novembre 1882.

AVV. GIUSTINO GIUSTINI
6103 procuratore erariale delegato.

CAMERANO NATALE, Gerente.

ROMA — Tip. EREDI BOTTA.